

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 2 2018



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)
In distribuzione dal mese di agosto del 2018

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Simone Petrilli

LE RELAZIONI TRA LA CURIA ROMANA ED I COMUNI NELLO STATO DELLA CHIESA DEL XVIII SECOLO. IL CASO DELLA COMUNITÀ DI TERRACINA*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti del diritto municipale in età moderna. – 2.1. Le fonti ‘tradizionali’ del diritto municipale. – 2.2. La funzione tutoria del Principe. – 2.3. Le fonti ‘moderne’ del diritto municipale. – 2.4. L’interazione delle fonti del diritto municipale. – 3. La rilevanza del diritto canonico. – 4. L’amministrazione economica della Comunità. – 5. Appendice documentaria.

1. *Premessa*

Le note che seguono si basano su una indagine archivistica condotta presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio storico del Comune di Terracina. In particolare sono state prese in considerazione due visite¹ svolte presso la Comunità di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Le visite secolari, chiamate economiche, devono essere distinte dalle visite pastorali ed apostoliche, anche se furono modellate su di esse. La visita economica consisteva in una indagine amministrativa, economica, finanziaria ed istituzionale di una Comunità dello Stato della Chiesa ad opera di un visitatore nominato dalla Congregazione del Buon Governo (o direttamente dal Pontefice). Il visitatore aveva poteri commissariali e, al termine della visita, venivano promulgati i decreti che dovevano essere osservati dalla Comunità. Le relazioni di visita, in particolare, descrivevano, talvolta in maniera minuziosa, aspetti della vita economica e sociale della Comunità, il funzionamento delle istituzioni locali, l’assetto urbanistico della città, le consuetudini particolari, che, altrimenti, sarebbero di difficile ricostruzione. Tali relazioni, essendo dirette ad informare la Congregazione, possono considerarsi molto affidabili. Cfr. A. DANI, *Appunti sulle relazioni di visita nello Stato della Chiesa in età moderna: una documentazione trascurata ma di notevole interesse*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, II, a cura di P. CHERUBINI, G. NICOLAJ, Città del Vaticano, 2012, p. 1135 ss.; S. TABACCHI, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, 2007, pp. 357-363.

Terracina da monsignor Vitale Giuseppe De Buoi² nel 1767 e dall'abate Giacomo Massi nel 1781, le cui relazioni, con i relativi decreti, sono conservate nel fondo della Congregazione del Buon Governo dell'Archivio di Stato di Roma. Tali visite furono svolte in momenti cruciali della storia della città e del comprensorio, come ad esempio in occasione dei lavori di bonifica delle Paludi Pontine ordinati con Motu Proprio³ da papa Pio VI Braschi (1775-1799).

Dal punto di vista eminentemente giuridico, in primo luogo è necessario porre l'attenzione sulle effettive relazioni tra il Sovrano ed i Comuni dello Stato della Chiesa nella seconda metà del XVIII secolo. Considerata, inoltre, la multiforme realtà politica ed istituzionale che caratterizzava lo Stato Ecclesiastico, si è ritenuto opportuno circoscrivere l'oggetto della ricerca ad un solo Comune. In questo studio focalizzeremo l'attenzione sulla Comunità di Terracina.

In secondo luogo bisogna tener presente che nella persona materiale del Romano Pontefice, secondo l'elaborazione del cardinale Giovanni Battista De Luca, erano riunite quattro persone formali, ossia quelle di Capo della Chiesa universale, di Patriarca d'Occidente, di Vescovo di Roma e di Principe secolare dello Stato della Chiesa⁴. Questo fenomeno implicò, inevitabilmente, una peculiare applicazione del principio dualistico cristiano, determinando un fecondo ed intimo rapporto tra il diritto canonico ed il diritto secolare.

² La biografia di mons. Vitale Giuseppe De Buoi è consultabile in A. STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' Vescovi Faentini*, Faenza, 1841, pp. 242-244.

³ Il Motu Proprio *Sulla persuasiva* del 14 gennaio 1777 di Pio VI fu l'atto pontificio che diede inizio ai lavori di bonifica. Per una descrizione giuridico-economica coeva del progetto di bonifica si veda N.M. NICOLAJ, *De' Bonificamenti delle Paludi Pontine libri IV*, Roma, 1800.

⁴ G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Feudale, Canonica e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, XV, parte III, Roma, 1673, cap. II, pp. 19-27. Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 2006, pp. 74-79.

2. *Le fonti del diritto municipale in età moderna*

Presupponendo una nozione di *ius municipale* come *ius commune loci*, ossia di un diritto comune a tutti i cittadini di un determinato Comune e che doveva essere osservato sia dai soggetti dell'ordinamento giuridico municipale sia da coloro i quali fossero venuti in relazione con esso⁵, dobbiamo conseguentemente asserire che le fonti del diritto municipale in età medievale, ossia anteriormente al formarsi degli Stati moderni, fossero lo Statuto municipale e la consuetudine locale.

Dobbiamo considerare, però, che la nascita dello Stato moderno, originatosi intorno al XVI secolo, identificato con l'assolutismo monarchico, ebbe come conseguenza, dal punto di vista eminentemente giuridico, la costituzione di un ordinamento statale sovrano e primario al cui vertice era posto il Principe. Le leggi di quest'ultimo, infatti, tendevano a divenire il diritto comune primario dello Stato rispetto ai diritti particolari. Esse rappresentavano il diritto prevalente sui diritti particolari e tendenzialmente dovevano essere osservate in tutti i territori soggetti alla potestà del Principe⁶. Nonostante le politiche di accentramento giuridico e amministrativo condotte dal Sovrano, negli Stati esisteva un più o meno accentuato particolarismo giuridico ereditato dal Medioevo. Coesistevano, cioè, all'interno dello Stato moderno, il diritto comune principesco ed i vari diritti particolari che dovevano coordinarsi reciprocamente⁷.

Bisogna, in definitiva, esaminare quel fenomeno che ha consentito l'evoluzione dell'ordinamento giuridico municipale in età moderna, sempre in una prospettiva di particolarismo

⁵ M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 1994, pp. 487-488. Al riguardo si veda Giovanni Battista De Luca, secondo cui «La seconda specie [di legge] è delle statutarie, alle quali propriamente conviene il titolo di legge municipale, fatte da Città suddite per il suo popolo, e territorio solamente [...]». G.B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare...*, cit., I, Proemio, cap. IV, p. 67, n. 17.

⁶ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982, pp. 66-74.

⁷ *Ivi*, p. 206.

giuridico di matrice medievale, nonostante l'opposta tendenza di accentramento giuridico perseguita dal Principe e nonostante la 'cristallizzazione' delle tradizionali fonti del diritto municipale, ossia lo Statuto municipale e la consuetudine locale.

Per questa ragione è necessario analizzare più approfonditamente le fonti del diritto municipale in età moderna, che, come vedremo, è ipotizzabile che non fossero solamente gli Statuti e le consuetudini locali. Per questa ragione si è reso opportuno operare una classificazione delle fonti del diritto municipale in fonti 'tradizionali' ed in fonti 'moderne' *stricto sensu* intese.

2.1. *Le fonti 'tradizionali' del diritto municipale*

Per fonti 'tradizionali' del diritto municipale si intendono quelle fonti che nacquero nel corso del Medioevo, durante la fase di formazione e consolidamento del Comune, e che erano ancora vigenti in età moderna, ossia lo Statuto municipale e la consuetudine locale.

La prima attestazione certa sull'esistenza di un *liber statutorum* di Terracina si ebbe nel 1274⁸, ma il processo per la sua formazione ebbe inizio già nel XII secolo⁹. Nel 1315 fu operata una revisione organica dello Statuto, il quale fu diviso in sei libri¹⁰. L'impianto generale dello stesso fu conservato anche in età moderna. Successive revisioni statutarie furono adottate nel corso del XV e del XVI secolo sino alla riunione in un unico testo¹¹ a stampa dei sei libri su concessione di pa-

⁸ M.T. CACIORGNA, *Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV*, Roma, 2008, p. 291.

⁹ *Ivi*, p. 17.

¹⁰ *Ivi*, pp. 318-319.

¹¹ Il testo originale degli *Statuta* è andato purtroppo perduto nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Esistono, però, due copie. Un esemplare del XVII secolo è conservato presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, mentre un'altra copia del XIX secolo è conservata nella Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma. Di quest'ultima è stata pubblicata recentemente un'edizione anastatica dal Comune di Terracina. *Statuta Antiquissimae Civitatis*

pa Paolo III Farnese (1534-1549) nel 1549. Il testo statutario riporta una *confirmatio*¹² del 1504 di papa Giulio II della Rovere (1503-1513). Nella seconda metà del XVIII secolo era ancora vigente lo Statuto stampato nel 1549. Non ebbero luogo, quindi, altre revisioni del testo statutario per oltre due secoli.

Monsignor Vitale Giuseppe De Buoi, visitatore della Comunità di Terracina nel 1767 per la Congregazione del Buon Governo, constatò tale situazione e conseguentemente che gran parte delle norme statutarie non erano più osservate, essendo ormai divenute incompatibili con la coeva situazione giuridica, economica e sociale¹³. Fu l'abate Giacomo Massi, visitatore nel 1781, a dedicare un apposito capitolo della relazione di visita all'analisi delle norme statutarie, constatando anch'egli che gran parte delle norme statutarie non erano più osservate¹⁴. Grazie a questo capitolo abbiamo la conferma che

Tarracinae accuratissime ac feliciter impressa, ed. anastatica, a cura di V. GROSSI, Terracina, 2006.

¹² La *confirmatio* da parte del Principe era indispensabile nello Stato moderno affinché gli Statuti delle città subordinate avessero potuto avere vigore di legge. Cfr. A. DANI, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna, 2008, pp. 141-143. È interessante notare che la *confirmatio* di Giulio II contenuta nel Breve *Promerenti fidei* del 6 maggio 1504 si basava sulla constatazione che gli *Statuta* e le successive *reformationes* fossero *justa ac rationabilia*. È evidente l'influenza del pensiero di San Tommaso d'Aquino sulla legge espresso nella *Summa Theologiae*.

¹³ Il visitatore, monsignor Vitale Giuseppe De Buoi, nel 1767, avendo esaminato lo Statuto, emanò, previa approvazione della Congregazione del Buon Governo, il decreto 13°, secondo cui: «Che dal pubblico Consiglio, da radunarsi coll'intervento de' Deputati Ecclesiastici si eleggano quattro Persone idonee, e capaci, le quali facciano la Rubrica allo Statuto, che per le circostanze de' tempi, degli usi, e delle consuetudini à bisogno di essere riformato quasi in tutte le sue parti [...]». ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti ASR), Congregazione del Buon Governo, serie IV, *Visite economiche e relazioni sullo stato delle Comunità (1655-1830)*, vol. 811, ff. n.n.

¹⁴ Il visitatore esaminò le rubriche statutarie e osservò, nel capitolo XXIX della relazione, che «[...] diverse doveano variarsi con addattarli alle presenti circostanze. Altre si viddero che aveano positivo bisogno di essere dilucidate per il pubblico, e privato Bene. Diverse finalmente si giudicarono affatto inutili, ora che colla Buonificazione Pontina ha Cambiato figura quel Territorio». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 266r-v. Il visitatore constatò che la disciplina sulla composizione ed il funzionamento degli

il testo statutario era ancora quello stampato nel 1549 senza ulteriori riforme¹⁵. I due visitatori emanarono due decreti con i quali ordinarono la riforma dello Statuto terracinese. È interessante notare come tale riforma non fu adottata direttamente dalla Congregazione del Buon Governo, ma i decreti ordinarono l'elezione da parte del *Consilium generale*¹⁶ della Comunità di quattro *statutarii* per l'elaborazione del progetto di riforma. La riforma, in definitiva, doveva essere elaborata dalla Comunità, mentre l'autorità centrale poteva esercitare solo un controllo su di essa¹⁷. Ciò è sintomatico di una limitata *iurisdictio* che la Comunità aveva conservato nel tardo Settecento ed alla quale si connetteva l'esercizio esclusivo della *potestas statuendi*. L'ordine sulla revisione statutaria fu reite-

organi della Comunità era mutata rispetto a quella delineata dallo Statuto; la disciplina sui diritti civici doveva essere riformata anche in ragione della bonifica delle Paludi Pontine che aveva trasformato il territorio della città; la disciplina sulle contrade, le pene ed i danni dati non era più osservata per desuetudine; infine, la disciplina sulle successioni, essendo in contrasto con il diritto comune, necessitava di una riforma. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 266v-268r.

¹⁵ L'abate Massi, nel medesimo capitolo della relazione, asserì che: «Lo Statuto di Terracina [...] fù col suo sovrano Benepiacito [di Paolo III] dato alle stampe nel 1549, di cui unico è l'Esemplare che si conserva in questa Segretaria Conservatoriale [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 265v.

¹⁶ Si può ipotizzare che il *Consilium generale* fosse un 'consiglio dei capi-famiglia' della città. Alcune suppliche avanzate alla Sacra Consulta per l'aggregazione alla carica di consigliere erano giustificate sulla base di legami familiari con un consigliere defunto. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TERRACINA (d'ora in avanti ACT), AGR, b. 3/1-23, *Carte del Governatore (1748-1868)*, fasc. 5, cc. n.n., lettera della Sacra Consulta al Governatore di Terracina del 18 maggio 1785. Un altro esempio riguarda Tommaso Sagliani, aggregato al ceto dei consiglieri nel 1757. Il Segretario della Comunità giustificò tale aggregazione con la seguente motivazione: «Signor Tommaso Sagliani Comandante della Torre di Oleola, quale avendo fatto supplica di viver separatamente dal di lui Fratello Maggiore Signor Capitan Filippo con aver fatto altra Casa separata, e con Fameglia, per li motivi suddetti si ascrive per Consigliere fra gli altri». ACT, Antico Regime (ARE), reg. 1/10, *Libro dei Consigli (1752-1766)*, f. 134r.

¹⁷ Si tratta del già citato decreto 13° della visita De Buoi del 1767. Cfr. nt. 13. Per il rapporto tra i decreti di visita e lo Statuto municipale si veda *infra*, § 2.3.

rato con il decreto 8° della *Relazione sopra l'osservanza de Decreti della Visita di Terracina*¹⁸ del 1784.

Nonostante ciò si è potuto appurare che almeno alcune disposizioni statutarie erano ancora vigenti ed osservate nella seconda metà del XVIII secolo¹⁹. Ciò è stato desunto da una decisione del Tribunale della Sacra Romana Rota del 1773 riguardante una controversia sul lucro dotale. I termini della controversia possono essere riassunti nella applicazione al caso di specie della disciplina contenuta nello Statuto di Roma o nello Statuto di Terracina²⁰. In definitiva, questa fonte del diritto municipale dalla seconda metà del XVI secolo non fu più sostanzialmente riformata pur rimanendo formalmente in vigore. Subì, quindi, una sorta di 'cristallizzazione'.

Un'altra fonte tradizionale del diritto municipale era certamente la consuetudine locale, la quale, per sua natura, ten-

¹⁸ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 815, ff. n.n., decreto 8°.

¹⁹ Sulla rilevanza degli Statuti municipali nello Stato della Chiesa di Antico Regime si veda A. DANI, *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico Regime: qualche annotazione e considerazione*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2012, 2, paper 6.

²⁰ ASR, Tribunale della Sacra Romana Rota, decisioni, b. 1863, cc. n.n., *R.P.D. Orig. Terracinen. Lucri Dotalis*, 12 febbraio 1773. Le parti erano Flaminio Americi, al quale era premorta la moglie ed i fratelli della defunta, Pietro e Luigi Lucatelli. L'oggetto della controversia era il seguente: «De Lucro enim nihil specialiter cautum est in Tabulis Nuptialibus; Servetur proinde oportet Loci Statutum aut Consuetudo [...]. Municeps autem Flaminus est Oppidi Sulmonae Volscorum vulgo Sermoneta, quod Oppidum tamquam intra quadragesimum ad Urbe Lapidem situm, Urbis tenetur Statuto. [...] Nam Statutum Urbis, ubi inter Contrahentes nihil convenit, quartam adammusim Dotis partem defert Coniugi Superstiti Lucri nomine, ut videre est ex ipsomet Statuto [...]. Haud obstat reperita exceptio, quod non Sulmonae, sed Terracinae exaratae fuerint Nuptiales Tabulae, quibus Flaminus promisit, soluto per obitum Coniugis matrimonio Dotem esse redditurum, standumque propterea esse Legibus Terracinae vigentibus, ut ex praedefuncti Bonis, qui Coniuges sunt Superstites, nihil lucrentur. [...] Secus tamen est quoad Matrimonium, exigendamque Dotem: Mulier enim per Matrimonii Conditionem in Domicilium convenit Mariti, atque illuc Dotem affert: Quum ergo in Domicilium Viri collatus sit effectus Contractus, consequens est, ut quoad Dotis quoque restitutionem idem spectetur Viri Domicilium [...]». La conclusione sulla norma applicabile al caso concreto era la seguente: «Clara igitur res est, Lucrum deberi ex Statuto Urbis».

deva a modificarsi lentamente nel tempo adattandosi all'evoluzione della società comunale. La consuetudine locale era una fonte molto rilevante ancora nel tardo Settecento soprattutto in relazione alla disciplina dei diritti civili²¹. Il visitatore Massi, a tal proposito, constatò che: «Oltre gli accennati Privilegi concessuti ai Cittadini dallo Statuto; godono essi altri Privilegi che contano da una inveterata Consuetudine, avvalorata anche dal Beneplacito de superiori che hanno governata quella Città»²².

2.2. *La funzione tutoria del Principe*

Preso atto della inadeguatezza delle fonti tradizionali del diritto municipale, in particolar modo dello Statuto, a regolare compiutamente le evoluzioni della società comunale, bisogna comprendere come sia stata possibile l'evoluzione dell'ordinamento giuridico municipale, sempre in una prospettiva di particolarismo giuridico di origine medievale, e come tale fenomeno si sia coniugato con l'accentramento giuridico perseguito dal Principe. Ebbene, per comprendere tale fenomeno, è necessario approfondire la natura del rapporto che legava il Principe alle Comunità locali.

Durante la crisi dei Comuni nel corso del XVI secolo e la contemporanea politica di accentramento dei Sovrani degli Stati moderni, il Principe, che in precedenza svolgeva solamente le funzioni di un giudice nei confronti delle diverse Comunità assoggettate ad esso, assunse nuove funzioni riguardanti l'amministrazione economica e finanziaria delle Comunità. Fu elaborato dalla dottrina il concetto di 'tutela' nel cor-

²¹ Come ha osservato il Dani, Giovanni Battista De Luca riservò una particolare attenzione nelle sue opere nei confronti della consuetudine locale soprattutto in relazione alla disciplina di alcuni usi civili che spesso volte derogavano il diritto comune romano. A. DANI, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, cit., pp. 149-150.

²² ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 77v.

so del XVI e del XVII secolo. Le Comunità furono paragonate ai minori i cui atti dovevano essere approvati da un tutore, il Principe, per produrre i propri effetti giuridici²³.

In particolare, nello Stato della Chiesa tale orientamento trovò la sua piena espressione nella Bolla *Pro Commissa Nobis*²⁴ di Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) del 15 agosto 1592, con la quale il Pontefice dispose la tutela delle Comunità locali dello Stato della Chiesa. Questa Bolla costituì la base normativa della Congregazione del Buon Governo preposta a tale tutela. Quest'ultima fu perseguita attraverso due diversi strumenti, ossia la *vigilantia*, cioè il controllo, e l'*autoritas*, cioè il potere di emanare decisioni autoritative o giurisdizionali. Il controllo non era eseguito solamente sulle tabelle delle Comunità, ma anche sugli organi comunitativi, sul diritto municipale e sui beni della Comunità²⁵. Il visitatore Giacomo Massi, nella relazione di visita, ribadì la metafora del minore: «[...] Clemente VIII, che troppo ben' inteso che le pubbliche sostanze venivano da Comunisti reputate come se proprie fondò la Congregazione del Buon' Governo, che come una Tutrice preservasse le sostanze delle Comunità considerate come tante Pupille»²⁶.

Occorre ora esaminare le conseguenze sul sistema delle fonti del diritto municipale di questo sistema di tutela comunitativa.

²³ S. TABACCHI, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, cit., pp. 38-39.

²⁴ La peculiarità di questa tutela nello Stato della Chiesa risiedeva nel suo fondamento teologico. Nella Bolla, infatti, il papa Clemente VIII asserì che: «[...] per la cura commessali dal Sig. Iddio di governare la Santa Chiesa Romana, et le Città, e Popoli a quella soggetti, volendo provvedere, che li beni delle Communità sue suddite siano fedelmente, et con utilità pubblica amministrati [...]». *Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Clemente Ottavo. Sopra il buon governo, et amministrazione dell'entrate, et beni delle Communità dello Stato Ecclesiastico*, 15 agosto 1592.

²⁵ G. SANTONCINI, *Il Buon Governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio. Sec. XVI-XVIII*, Milano, 2002, pp. 159-162.

²⁶ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 281v.

2.3. *Le fonti 'moderne' del diritto municipale*

Si può ipotizzare che le ulteriori fonti del diritto municipale consistessero in quei provvedimenti dell'autorità centrale – atti pontifici, atti delle Congregazioni o della Reverenda Camera Apostolica – che condividevano con le leggi municipali, *stricto sensu* intese, alcune delle caratteristiche qualificanti. In particolare si possono identificare tre caratteristiche di alcuni provvedimenti dell'autorità centrale comuni alle leggi municipali. In relazione alla materia, vi sono alcuni provvedimenti che disciplinavano materie che in precedenza erano regolate dallo Statuto municipale o dalla consuetudine locale. In relazione al territorio, vi sono alcuni provvedimenti che avevano un ambito territoriale di applicazione limitato al territorio del Comune. In relazione alle persone, alcuni provvedimenti dovevano essere osservati solamente dai soggetti dell'ordinamento giuridico municipale e dai soggetti che con esso fossero venuti in relazione. Si differenziavano dalle leggi municipali per l'autorità che emanava tali provvedimenti, ossia il Pontefice o gli organi della Curia romana. Ciò giustifica la distinzione tra lo Statuto e questi provvedimenti, quali distinte fonti del diritto municipale, e rende ragione dell'assenza di interventi modificativi del testo statutario da parte dell'autorità centrale.

Principiando dai provvedimenti pontifici, si può notare che essi furono emanati frequentemente nei confronti della Comunità di Terracina nel corso del Cinquecento. Un esempio può essere rappresentato dal Breve *Nuper nobis* di papa Giulio II dell'8 luglio 1510. Il Breve era indirizzato al *Syndicus* ed agli *Officiales* della Città di Terracina. Questo provvedimento pontificio dispose che i cittadini non originari e non domiciliati a Terracina e che non sopportavano gli *onera universitatis* non avrebbero potuto godere dei privilegi civici e delle immunità²⁷. In esso sono presenti le tre caratteristiche succitate, in quanto si sovrapponeva *ratione materiae* a due rubriche del-

²⁷ Si veda *infra*, nt. 58.

lo Statuto municipale che disciplinavano la cittadinanza²⁸. Il Breve non era diretto a modificare il testo statutario, potestà che sembra esser stata ancora riservata alla giurisdizione comunale, ma, per la sua superiorità determinata dall'autorità che lo aveva promulgato ed espressa nella clausola «non obstantibus quibuscumque», prevaleva rispetto allo Statuto. Il Breve era destinato *ratione personae* ai soli soggetti dell'ordinamento giuridico municipale terracinese e ad altri che con esso fossero venuti in relazione. Infine, *ratione loci*, il Breve esplicava la sua efficacia all'interno del territorio della città. Questi provvedimenti pontifici si differenziavano dalle leggi generali emanate dal Pontefice, le quali dovevano essere osservate in tutti i territori soggetti alla potestà del Principe²⁹.

Con la riforma della Curia romana operata da papa Sisto V nel 1588 furono istituite alcune Congregazioni deputate al governo temporale dello Stato della Chiesa, le quali erano dotate di poteri giurisdizionali nella materie di loro competenza. In particolare vi erano la Congregazione della Sacra Consulta e la Sacra Congregazione del Buon Governo, istituita successivamente.

La Sacra Consulta emanò il 14 dicembre 1757 un regolamento concernente il sistema di formazione della magistratura della Comunità e la sua composizione³⁰. Questa disciplina

²⁸ *Statuta...*, cit., L. II, r. 47, *De jurantibus cidadinantiam in Tarracina et qualiter admittantur*; L. II, r. 48, *Quod omnes extranei solvant in collectis et vadant per guardias*.

²⁹ Il Caravale ha analizzato il diritto comune patrio, ossia il diritto comune a tutti i domini temporali della Chiesa, individuando tre modelli. Uno di questi era costituito dalla legge del Sovrano che trovava applicazione in tutte le terre della Chiesa, la quale era manifestazione della superiore potestà unitaria del Principe. Cfr. M. CARVALE, *Il diritto patrio nelle terre della Chiesa, in Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secolo XVI-XIX). Atti del Convegno Internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004)*, a cura di I. BIROCCI, A. MATTONE, Roma, 2006, pp. 387-400.

³⁰ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie VII a, *Amministrazioni particolari di Terracina e Bagni di Nocera (1627-1853)*, b. 159, cc. n.n. Sino al 1540 la magistratura cittadina era composta da nove *Officiales* e da un *Syndicus*. È dubbio se il *Camerarius* fosse un componente della magistratura o fosse un soggetto ad essa subordinato. Tale composizione era prescritta dal testo statutario. Con il Breve *Cum sicut nobis* del 22 giugno 1540 di papa

era precedentemente contenuta nei Capitoli della *Bussula*³¹, probabilmente un testo extrastatutario, e in alcuni decreti³² emanati da monsignor Carlo Antonio Ripa, Governatore generale di Campagna e Marittima³³, in occasione della visita svolta presso la Comunità tra il 1626 ed il 1628³⁴. La Sacra Consulta emanò il regolamento per la seguente ragione: «Le continue inquietudini, che sono cagionate in Terracina, specialmente all'occasione della Rinnovazione de Bussoli, anche con grave pregiudizio di quella Comunità, hanno indotto la Sacra Consulta ad esaminare diligentemente il metodo, che sù tal affare si tiene, ed a dare rispettivamente una Regola stabile, colla quale facilmente, e senza disturbi possa effettuarsi il

Paolo III, dopo la deliberazione dell'organo consiliare della Comunità, i nove *Officiales* furono ridotti a quattro. Ai sensi del regolamento del 1757 la magistratura fu composta da un Sindaco, un Priore ed un *Officiale*. Nel 1780, su richiesta della Comunità al Pontefice, la Sacra Consulta approvò, previo oracolo di Pio VI, il mutamento di denominazione dei componenti della magistratura in Primo, Secondo e Terzo Conservatore. ACT, ARE, reg. 5/3, *Registro di lettere (1766-1792)*, f. 154v.

³¹ Dal *Consilium generale* del 4 dicembre 1622, convocato per la formazione del bussolo del biennio venturo, da cui estrarre a sorte la magistratura di ogni semestre, veniamo informati che i consiglieri dovevano rispettare le prescrizioni contenute nei *Capitoli della Bussula*. ACT, ARE, reg. 1/1, *Libro dei Consigli (1619-1624)*, f. 171r. È possibile ipotizzare che i predetti Capitoli fossero un testo normativo extrastatutario, in quanto lo Statuto stampato nel 1549 conteneva una disciplina molto differente rispetto a quella osservata nel 1622. Cfr. *Statuta...*, cit., *Reformatio Statuti Sub. rub. de electione Syndici, et ejus Officio*; L. I, r. 32, *De Officio dominorum Novem, et eorum auctoritate*.

³² I decreti di visita di monsignor Ripa furono applicati, insieme ai Capitoli della Bussola, nel *Consilium generale* del 3 dicembre 1628. I consiglieri dovevano eleggere cinque *Sindici* tra le persone «[...] dabene, atte a simile esercizio Cittadini nativi et non interessatj ma affezionati della Città, e timorosi prima de Iddio, et del Zelo della Patria conforme alli Capitoli di detta Bussula». A ciò si aggiunse la nuova disciplina di monsignor Ripa: «Avendo di diputare per Sindici quelle persone che sono più idonee, e che sanno leggere e portar bene gli negotij della Communita, et sieno del Corpo del Consiglio conforme gli Capitoli fatti dall'Illustrissimo Monsignore Ripa già Governatore [...]». ACT, ARE, reg. 1/2, *Libro dei Consigli (1628-1634)*, f. 29v.

³³ Si veda *Legati e Governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, a cura di C. WEBER, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1994, 7, p. 867.

³⁴ Tra il 1626 circa ed il 1757 intervennero con molta probabilità altre modeste modificazioni, ma non furono tali da riformare in modo radicale l'impianto generale del sistema delineato dai *Capitoli della Bussula* e dai decreti Ripa.

Bussolo de nuovi Officiali»³⁵. Il provvedimento della Congregazione, inoltre, prevaleva su ogni altra fonte del diritto, in quanto espressione della potestà del Principe che venne manifestata nella seguente formula: «Hà determinato pertanto la medesima Sacra Consulta che nella rinnovazione del Bussolo per l'elezione del Magistrato del venturo Biennio si tenga il seguente metodo, che dovurà ancora osservarsi in avvenire, e vuole, che si eseguiscono onninamente gli ordini infrascritti, non ostante qualunque osservanza in contrario, ancorchè la medesima nascesse dalla disposizione Statutaria, o dalli Decreti di Monsignore Ripa fatti fino dal 1626»³⁶.

In esso si possono riscontrare le tre caratteristiche sopra-enunciate. Il provvedimento, *ratione materiae*, disciplinava una materia già regolata dallo Statuto. Più specialmente si trattava del sistema di formazione della magistratura comunale, fondamentale per l'organizzazione comunitativa. Il regolamento, ovviamente, doveva essere osservato solo dalla Comunità di Terracina.

Alcuni dei provvedimenti emanati dalla Congregazione del Buon Governo, alla cui giurisdizione la Comunità di Terracina fu sottoposta solo il 2 ottobre 1766, erano dotati delle caratteristiche accennate. In particolare si devono considerare i decreti promulgati dalla Congregazione al termine di una visita ad una Comunità. La visita rappresentava uno dei più importanti strumenti di controllo della multiforme realtà delle Comunità locali, in quanto solitamente la conoscenza degli elementi di fatto era mediata dai Governatori che svolgevano il proprio ufficio stabilmente sul territorio. L'ipotesi che i decreti di visita, che potrebbero definirsi una sorta di 'statuto corto', fossero una fonte del diritto municipale, sembra essere suffragata da un elemento testuale ricavabile dalla relazione di visita Massi³⁷ del 1781. Nella introduzione ai decreti si diceva:

³⁵ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie VII a, b. 159, cc. n.n.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ La visita fu preannunciata alla Comunità attraverso una lettera indirizzata al Governatore di Terracina dal Prefetto della Congregazione del Buon Governo, cardinale Antonio Casali (1773-1787), il 24 marzo 1781: «Illustre Signore. Diverse sono le materie, che l'abbate Giacomo Massi è ri-

«Tutti gl'Ordini che si promulgano sono sempre intenti al Beneficio de Popoli, ne regolati mai sono dalla Idea di Capriccio per costringerli all'osservanza. È positiva necessità di promulgare Leggi municipali per estirpare i disordini; allorché si riconoscono radicati negli animi de Popoli»³⁸. Al termine dell'introduzione il visitatore aggiungeva: «[...] E siccome colla relazione di quella [la visita De Buoi del 1767] furono emanate diverse Leggi; Così colla Relazione di questa si promulgano i seguenti Decreti [...]»³⁹. Sembra potersi ipotizzare che il visitatore considerasse i decreti di visita leggi municipali. Tale assunto trova un ulteriore sostegno nell'ultimo decreto della relazione di visita Massi concernente la peculiare modalità di pubblicazione dei decreti: «Ad' oggetto finalmente, che i presenti nostri Decreti restino a tutti noti vogliamo che nel primo publico Consiglio si leggano tutti ad' alta voce, e che dal pu-

masto incaricato d'esaminare per soggettarle poi al Serio Giudizio di questo Signor Cardinal Prefetto in occasione della venuta che farà in codesta Città. Per tal effetto non lascerà ella di prestare al medesimo ogni sua Assistenza; ed intanto renderà noto a codesto Magistrato un tale incarico per sua regola, e governo; E Dio la conservi». ACT, ARE, reg. 3/3, *Libro di istrumenti contenente copia delle lettere della Congregazione del Buon Governo (1780-1783)*, ff. 149v-150r. L'oggetto della visita fu ampliato e furono conseguentemente aumentati i poteri del visitatore con una lettera del Casali, indirizzata all'abate Massi, del 19 maggio 1781: «Illustre Signore. Si sono avute sicure notizie di alcuni disordini vigenti in pregiudizio di codesta Comunità riguardanti le occupazioni de Terreni, l'abuso de Pascoli, e Macchie pubbliche, ed altro, cui deesi aspettare un pronto riparo; All'occasione per tanto che ella si trova costà per le altre incombenze già incaricatele, la Sagra Congregazione, che è ben persuasa della di lei attenzione, e zelo hà creduto opportuno commetterle, come fà con la presente, non solo di verificare gl'accennati disordini mà d'indagare eziandio se altri ve ne fossero nell'azienda Economica di codesta Comunità, comunicandole per tal fine le proprie facultà necessarie, ed opportune. In adempimento pertanto di questa commissione procederà ella alla revisione de conti de pubblici Amministratori, ed a tutt'altro che ella credesse espediente per poi formare un esatta relazione con l'individuazione di quei provvedimenti, che da lei si giudicheranno più proficui, per fissare in avvenire un più giusto Sistema, e togliere i pregiudizij della Comunità, e Popolo, che dall'ulterior indagine potrebbero divenire maggiori, conforme non dubita la Sagra Congregazione che non sia per riuscire mediante la nota di lei diligenza. E Dio la conservi». ACT, ARE, reg. 3/3, ff. 152v-153r.

³⁸ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 307r.

³⁹ *Ivi*, ff. 308v-309r.

blico Segretario si descrivano in un foglio aperto, da affigersi nella pubblica Segreteria; conservando la relazione della Visita in una delle scanzie, ove si ritengono custoditi gli altri pubblici Libri; onde possa ciaschedun Comunista osservarla tutte le volte, che farà di bisogno»⁴⁰. La copia della relazione e dei decreti della visita fu inviata dalla Congregazione alla Comunità per l'esecuzione dell'ultimo decreto⁴¹. La peculiare forma di

⁴⁰ *Ivi*, ff. 335v-336r, decreto 46°. Anche l'ultimo decreto della relazione di visita De Buoi del 1767 statuiva «Che finalmente i presenti nostri Decreti si debbano leggere nel primo pubblico Consiglio, registrandoli in Foglio aperto, da tenersi affisso nella stanza della pubblica Segreteria, affinché obblighi ciascheduno alla plenaria osservanza, e non possa rispettivamente allegarne ignoranza alcuna, custodendosi l'intera Relazione della Visita legata in Libretto nella pubblica Cassa Priorale per poterla nelle occasioni esibire a chiunque facesse istanza per la visura della Visita medesima». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n., decreto 37°. Le relazioni tra autorità centrale, nel caso di specie la Congregazione del Buon Governo, e Comunità locali variavano in relazione alla specifica capacità negoziale di ciascuna di essa. Riguardo ai decreti di visita, per esempio, emanati per la Comunità di Monte Santo in occasione della visita di monsignor Caraffa del 1762, essi dovevano essere non solo letti in seno al Consiglio, ma dovevano essere ratificati dallo stesso all'unanimità. Si veda A. DANÍ, *Appunti sulle relazioni di visita nello Stato della Chiesa in età moderna: una documentazione trascurata ma di notevole interesse*, cit., pp. 1144-1145.

⁴¹ Si riporta la trascrizione della lettera del cardinal Casali del 14 settembre 1782, indirizzata al Governatore di Terracina, con la quale si comunicava la trasmissione della copia della relazione e dei decreti della visita Massi: «Riconobbe purtroppo questo Signore Cardinal Prefetto allorchè si portò in cotesta Città, che il cambiamento de' pubblici interessi cagionato dalla Buonificazione Pontina esigeva di variare quelle provvidenze che nella Visita del 1767 si erano prese, e che si dovesse esporre alla luce tutto ciò che necessario era di tramandare alla memoria de' Posterì, per vindicare non meno i Diritti Civici, che per assodare la pubblica Azienda. Lo Zelo amoroso che sin dai principj della sua Prefettura ha sempre mai avuto per il bene, e profitto di cotesta Comunità, impegnò tutta la di lui cura, e sollecitudine, perché mediante una Visita formale si potessero suggerire quelle provvidenze, che fossero adattate alle presenti circostanze, e si fosse dall'oblio riposto alla luce tutto ciò, che conferito avesse al pubblico, e privato interesse. In seguito pertanto della Relazione fatta di detta Visita contenente l'uno, e l'altro bramato intento, si sono promulgati quei decreti, che si leggono uniti alla medesima relazione, i quali non solamente riguardano il beneficio del Popolo, ma hanno insieme per oggetto il vantaggio di cotesta Comunità. È peraltro troppo persuasa la Sacra Congregazione, che le Leggi, che si danno, nulla, o poco giovano, se non si fanno osservare; onde perché inutili non riescono, sarà di

pubblicazione dei decreti che si esplicava a livello locale rappresenta un'altra prova di quanto detto sopra.

Per quanto concerne le tre caratteristiche sopraenunciate, i decreti, *ratione materiae*, disciplinavano materie già regolate dallo Statuto municipale o dalla consuetudine, come ad esempio i diritti civili, la composizione degli organi comunitativi, la cittadinanza. In secondo luogo tali provvedimenti, *ratione personae*, dovevano essere osservati dai soggetti dell'ordinamento giuridico municipale, come si evince dall'ultimo decreto della visita Massi, e da chiunque altro fosse venuto in relazione con esso. In terzo luogo, *ratione loci*, i decreti erano applicati nel solo territorio della città di Terracina. Anche questi provvedimenti, come gli altri, non modificarono direttamente il testo statutario, ma probabilmente prevalevano su quest'ultimo. Un ulteriore argomento a sostegno di questa tesi è dato dal decreto 11° della visita Massi⁴² con il quale si ordinava la riforma statutaria. Secondo tale decreto, il Consiglio generale doveva eleggere quattro soggetti deputati alla redazione del progetto di riforma. Questi ultimi dovevano conformare il progetto ai decreti emanati dal visitatore in modo tale che fossero *derogati* (abrogati) dal futuro Statuto in forza della *confirma-*

Lei precisa cura di astringere chi si deve alla piena di Loro osservanza, usando tutto il rigore contro quelle Persone, che si facessero lecito di trasgredire quanto si ordina, e prescrive con gli accennati Decreti, che renderà perciò noti nel primo publico Consiglio, e farà conservare nella Segreteria la relazione di detta Visita, che a tal effetto se le manda; E Dio la conservi». ACT, ARE, reg. 5/3, ff. 78r-v.

⁴² ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 315r-v: «Inerendo al Decreto 13° dell'accennata visita vogliamo che dal publico Consiglio da convocarsi coll'intervento de Deputati Ecclesiastici si venga onninamente all'Elezione di quattro Persone, che sieno ben' intese de publici Interessi, e della presente Situazione del Territorio Terracinese; ad' effetto di esaminare quelle Rubriche dello Statuto, che per le Circostanze de tempi degli usi, e delle Consuetudini crederanno doversi riformare, e di aggiungere anche quelle altre, che si giudicheranno necessarie per il publico Bene, avvertendo di avere in veduta i presenti Decreti, onde non solamente restino derogati; ma anzi convalidati colle accennate Rubriche le quali si riserva poi la Sagra Congregazione di farle autorizzare colla Suprema Podestà di Nostro Signore; al qual' effetto si staranno attendendo dalla Sagra Congregazione medesima [...]».

tio del Pontefice. Da ciò emerge che lo Statuto ed i decreti erano due fonti distinte. In secondo luogo le materie disciplinate dai decreti erano coincidenti con quelle regolate dallo Statuto, tant'è che la riforma statutaria avrebbe dovuto conformarsi ad essi. In definitiva emerge l'intima connessione tra lo Statuto municipale ed i decreti di visita.

Si devono distinguere da questi decreti altri atti autoritativi emanati dalla Congregazione del Buon Governo, che dovevano essere osservati da tutte le Comunità locali sottoposte alla sua giurisdizione, ossia comuni a tutte le Comunità, e che possono essere assimilati alle leggi generali del Principe. Si può portare l'esempio degli *Ordini Da osservarsi dalli Governatori delle Città, Terre, Castelli, et altri luoghi dello Stato Ecclesiastico nelle deliberazioni degl'Appalti de' pubblici Proventi, Affitti, e Vendite de' Beni delle Comunità del medesimo Stato*⁴³ e quello degli *Ordini della Sagra Congregazione del Buon Governo delli 8 Giugno 1776. Sopra la Conferma, o Rimozione de' Procuratori, e Segretarj delle Comunità*⁴⁴. Non possono, parimenti, ascrivere nel novero delle fonti del diritto municipale gli atti della Congregazione del Buon Governo volti alla regolazione del caso concreto di un singolo soggetto come, ad esempio, l'emanazione di una licenza⁴⁵ per l'esercizio di un diritto civico.

Si devono segnalare, infine, i decreti di visita emanati da monsignor Carlo Antonio Ripa tra il 1626 ed il 1628. Il testo di tali decreti allo stato attuale delle indagini risulta perdu-

⁴³ P.A. VECCHI, *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, Roma, 1734, pp. 118-119.

⁴⁴ ACT, ARE, reg. 5/3, ff. 47r-v.

⁴⁵ Il cardinale Casali, in una lettera indirizzata al Governatore di Terracina del 7 settembre 1782, asserì che: «Illustre Signore. Permette la Sacra Congregazione, che Giuseppe Longarini faccia segare numero cento Tavole, e numero venti Piane nelle Macchie spettanti a cotesta Comunità per uso solamente della di lui propria casa. In questi termini adunque ne concederà Ella l'opportuna licenza. E Dio la conservi». ACT, ARE, reg. 5/3, f. 78r.

to, ma vi è una testimonianza⁴⁶ secondo la quale i decreti non erano più presenti nel palazzo comunale già nel 1768. Molte erano le materie che furono regolate dai decreti Ripa come, ad esempio, la riduzione dei consiglieri da cento a sessanta e l'introduzione del numero minimo di consiglieri presenti per la validità delle congregazioni consiliari⁴⁷ o l'adozione di risoluzioni del Consigletto⁴⁸ aventi la stessa forza delle risoluzioni consiliari nei casi di necessità ed urgenza. È interessante notare come, in assenza del testo dei decreti, questi ultimi fossero osservati ancora nella seconda metà del Settecento in qualità di norme consuetudinarie con le difficoltà relative alla esatta ricostruzione della norma e al suo coordinamento con le altre⁴⁹.

⁴⁶ Antonio Vais, Commissario di Terracina, inviò il 26 febbraio 1768 una lettera alla Congregazione del Buon Governo, asserendo che i decreti di monsignor Ripa «[...] più non esistono per potersi rincontrare da' medesimi la sussistenza di questa assertiva [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, *Atti per luoghi (1601-1855)*, b. 4873, cc. n.n.

⁴⁷ Il Segretario della Comunità, in un'annotazione scritta nel Libro dei Consigli, probabilmente del 1757, asserì che: «Dovendo essere il numero de Consiglieri di questa Città di Terracina di sessanta Persone à norma della Ripana, con questo però che il consiglio publico non possi celebrarsi, se il numero de Consiglieri congregati, fusse minore di trentacinque, al qual Numero non si devono comprendere lo Sindaco Priore, ed Ufficiale [...]». ACT, ARE, reg. 1/10, f. 133v.

⁴⁸ Il *Consilium parvum*, comunemente detto 'Consigletto', era un organo collegiale della Comunità composto da un ristretto numero di consiglieri ed aveva la funzione di esaminare preventivamente le materie che sarebbero state successivamente discusse in seno al *Consilium generale*. Nel tempo furono attribuiti a questo collegio nuovi poteri, come quello di emanare atti aventi la stessa forza delle risoluzioni consiliari esclusivamente nei casi di necessità ed urgenza. In occasione della visita De Buoi del 1767 detti nuovi poteri furono soppressi. Si veda ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n., decreto 10°.

⁴⁹ Fu sottoposta all'attenzione della Congregazione del Buon Governo una questione riguardante l'elezione del ministro del Monte dell'Abbondanza. Egli fu eletto dal Consigletto e non dal Consiglio generale. Secondo gli *Zelanti* della Comunità, in una lettera del 7 agosto 1751 inviata alla Congregazione, tale elezione era irregolare perché: «[...] gl'inviolabili decreti Ripani, e immemorabile consuetudine, che dispongono, doversi eleggere i pubblici Provisionati, trà quali tiene il primo luogo detto Montista, per Consiglio Generale assolutamente [...]». Il Sindaco, Loreto Mangoni, rispose a tale ac-

Una seconda peculiarità nella relazione della visita Massi riguarda il numero dei consiglieri della Comunità. Secondo il visitatore il numero dei consiglieri era, nel 1781, di quaranta, ma lo stesso asserì che non aveva trovato l'atto che aveva prescritto la riduzione degli stessi da cento, a norma dello Statuto⁵⁰, a quaranta⁵¹. Si può avanzare l'ipotesi che tale disposizione non sia mai esistita per due ordini di ragioni. In primo luogo, come si è visto, vi fu una riduzione a sessanta consiglieri ai sensi dei decreti Ripa. In secondo luogo il visitatore probabilmente pose a fondamento del proprio assunto il numero dei consiglieri presenti alle congregazioni consiliari, che, come si è visto, sarebbero state valide se fossero stati presenti almeno trentacinque consiglieri, esclusi il sindaco, il priore e l'ufficiale⁵². Per questo motivo nelle congregazioni consiliari erano presenti all'incirca quaranta consiglieri⁵³, mentre i consiglieri aggregati nel 1758 erano cinquantasei⁵⁴. Fu quindi involontariamente introdotta dal visitatore una regola secondo

cusa con una lettera del 28 agosto 1751, indirizzata alla Congregazione, dichiarando che: «[...] l'istessi Decreti Ripani ordinano, che nel Consiglio di dieci nelle materie urgenti, e che patiscono dilazione, si debbano decidere tutti quei medesimi affari, per cui vi bisognasse il General Consiglio, e tali risoluzioni hanno l'istessa forza, che decise nel Concilio Generale, conforme ab immemorabili è stata, ed è osservabile consuetudine, e per quest'istessa ragione giorni addietro fù eletto il nuovo Depositario de' grani [...]». Il Governatore generale di Campagna e Marittima, Paolo Massei, inviò il primo settembre 1751 una lettera alla Congregazione a sostegno delle ragioni del Sindaco. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4872, cc. n.n.

⁵⁰ *Statuta...*, cit., L. I, r. 39, *Quod non fiant parlamenta sine praesentia centum hominum*.

⁵¹ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 205v-206r.

⁵² Si veda *supra*, nt. 47.

⁵³ Ad esempio nel *Consilium generale* del 30 novembre 1755 erano presenti trentacinque consiglieri. ACT, ARE, 1/10, f. 74r. Nel *Consilium generale* del 13 novembre 1757 erano trentacinque. ACT, ARE, 1/10, ff. 128r-v. Nel *Consilium generale* del 29 dicembre 1757 erano quarantatré. ACT, ARE, 1/10, f. 133v. Nel *Consilium generale* del 16 dicembre 1759 i consiglieri presenti erano quarantuno. ACT, ARE, 1/10, f. 158v.

⁵⁴ I consiglieri al primo gennaio 1758 erano cinquantasei. ACT, ARE, 1/10, ff. 134r-v, *Nota di tutt'i Consiglieri di questa Illustrissima Città di Terracina. Primo Gennaio 1758*.

la quale i consiglieri aggregati e presenti alle congregazioni consiliari dovessero essere in numero di quaranta, disponendo, nel 5° decreto, che «[...] in mancanza de Consiglieri nelle materie gravi si possano dal Governatore prò tempore chiamare gli aggiunti purchè sieno Cittadini imuni da qualunque Eccezione»⁵⁵.

Le fonti 'moderne' del diritto municipale, in definitiva, consentirono l'evoluzione dell'ordinamento giuridico municipale sempre in un'ottica di particolarismo giuridico. Ciò è stato possibile grazie all'autorità centrale, in quanto il Comune, ormai sprofondato in una crisi politica, economica e sociale, non era più in grado di trovare soluzioni al suo interno. La funzione tutoria del Pontefice nei confronti delle Comunità, che aveva anche un fondamento teologico, fu in grado di trovare caso per caso soluzioni più o meno soddisfacenti per mantenere in equilibrio due opposte e inconciliabili tendenze, ossia la politica di accentramento giuridico ed istituzionale e la conservazione del particolarismo giuridico di matrice medievale.

2.4. *L'interazione delle fonti del diritto municipale*

Le fonti del diritto municipale precedentemente esaminate nella loro dimensione statica possono essere apprezzate anche nella loro interazione dinamica. Più specificamente tale interazione può essere analizzata in relazione alla cittadinanza ed ai diritti civici.

Prendendo in considerazione la disciplina sulla cittadinanza terracinese nel Settecento, bisogna premettere che non si era ancora diffusa l'idea di un popolo nazionale. Ogni Comune aveva un proprio *populus*⁵⁶ e le Comunità erano accomu-

⁵⁵ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 311v.

⁵⁶ Tale assunto sembra essere confermato dal visitatore di Terracina, Giacomo Massi: «Uno degli oggetti per tanto che deve aver' sempre presente il Principe è quello di tenere lontana la discordia frà Popoli Confinanti. Come dee adoprare tutti i rimedi per vedere riconciliati i Popoli [...]». In seguito a tale premessa il visitatore sostenne che uno dei suoi compiti era di verificare

nate dalla soggezione al medesimo Principe. Per questa ragione era fondamentale la disciplina sulla cittadinanza. Grazie ad una controversia insorta tra la Comunità di Terracina ed il marchese Angelo Gabrielli siamo in grado di conoscere tale disciplina, seppure la sua interpretazione sia contenuta in un atto di parte.

Sino al 1767 la disciplina sulla cittadinanza⁵⁷ era basata sul Breve *Nuper nobis*⁵⁸ dell'8 luglio 1510 di papa Giulio II e probabilmente su norme di natura consuetudinaria. Ciò si deduce dai *Facti*⁵⁹ prodotti dalla Comunità di Terracina contro il marchese Gabrielli nella causa pendente presso la Congregazione del Buon Governo. Angelo Gabrielli, infatti, impugnò una sentenza emessa dal Segretario della Congregazione medesima⁶⁰. Il marchese, dopo aver acquistato una vasta tenuta nel territorio di Terracina, chiese di essere aggregato a cittadinanza al Consiglio generale della Comunità. Quest'ultimo aggregò a cittadinanza il Gabrielli con trentasette voti favorevoli e dieci contrari⁶¹. Tale aggregazione non sembra essere fondata sulla rubrica 47 del Libro II dello Statuto, ma su una norma di natura consuetudinaria. Il 24 settembre 1768 il marchese Gabrielli chiese alla Congregazione del Buon Governo una licenza per il taglio del legname da utilizzare per la sua tenuta. Egli, nella richiesta, si qualificò come cittadino

«[...] se il Popolo di Terracina fosse, ò nò collegato con Vincoli di perfetta pace con gli altri Popoli Confinanti». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 162r-v.

⁵⁷ La disciplina sulla cittadinanza era contenuta nello Statuto, L. II, rr. 47 e 48. Si veda *supra*, nt. 28.

⁵⁸ D.A. CONTATORE, *De Historia Terracinensi libri quinque*, Roma, 1706, pp. 245-246. Il Pontefice statuuì che: «[...] Cives non originarii, et in Civitate vestra non habitantes actualiter, et illius onera subeuntes privilegiis, et immunitatibus antedictis posthac gaudere nec debeant, nec possint [...]». Il medesimo provvedimento fu confermato da papa Adriano VI Florensz (1522-1523) con il Breve *Fidei, et devotionis vestrae* del 14 marzo 1523.

⁵⁹ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4873, cc. n.n., *Sac. Congregatione Boni Regiminis. R.P.D. Gavotti Ponente. Terracinens. Juris Lignandi. Ill.ma Communitate Civitatis Terracinae. Contra Ill.mum D. March. Angelum Gabrielli. Facti, 1770.*

⁶⁰ Si veda *infra*, nt. 64.

⁶¹ ACT, ARE, reg. 1/10, ff. 217r-v, *Consilium generale* del 3 marzo 1765.

terracinese. I cittadini erano esentati da qualsiasi pagamento in quanto il taglio del legname si configurava come esercizio di un diritto civico, lo *ius lignandi*. La Comunità di Terracina si oppose a tale richiesta, sostenendo che il marchese non avesse i requisiti per godere dei diritti civici come gli altri cittadini in forza del succitato Breve di Giulio II. L'interpretazione di quest'ultimo data dalla Comunità, sostenuta anche dal Governatore generale di Campagna e Marittima⁶², classificava sostanzialmente i cittadini in tre categorie: i *cives originarii*, ossia i cittadini nati a Terracina, i *cives habitantes*, ossia le persone che avevano il domicilio a Terracina e che sopportavano gli *onera universitatis*⁶³, ed i *cives allecti*, ossia i cittadini aggregati dal Consiglio della Comunità, i quali non avevano fissato il domicilio e non sostenevano gli *onera civica*. A quest'ultima categoria di cittadini era precluso l'esercizio dei diritti civici. Secondo la Comunità, il marchese Gabrielli doveva essere considerato cittadino solo formalmente perché non aveva fissato il proprio domicilio in città e perché non sosteneva gli *onera civica*. Tale impostazione era condivisa anche dal Governatore generale di Campagna e Marittima, come emer-

⁶² Giovanni Bussi De Pretis, Governatore generale di Campagna e Marittima, il 14 dicembre 1768 inviò una lettera alla Congregazione del Buon Governo, affermando che: «Al Marchese Angelo Gabrielli non compete il Privilegio, quale coll'unito memoriale pretende avere di tagliare nella Macchia di Terracina li legnami, che gl'abissognano per uso di una di lui Fabrica, poichè sebbene sia ascritto a quella Cittadinanza, ad'ogni modo non concorrono in Lui copulativamente li tre' Requisiti di Origine, di attuale abitazione, e dell'effettivo esercizio delle Cariche Communitative ricercati nel Breve della Santa Memoria di Giulio PP. II, come si Rileva dalla compiegata Copia del medesimo a' Me' trasmessa dà quel Commissario: Onde quando Egli voglia far detto taglio intendono quei Communisti, che ne debba pagar la fida, ò sia il prezzo ad uguaglianza di ogn'altra Persona Forastiera; ed' ancora che debba prima pagare alla Comunità quanto gli deve per altri legnami per l'avanti tagliati in molta quantità nella Medesima Macchia [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4873 cc. n.n.

⁶³ Gli *onera civica* erano suddivisi in *onera realia*, presumibilmente prestazioni di natura patrimoniale, ed in *onera personalia*, tra i quali era certamente compreso l'esercizio delle cariche comunitative. È interessante notare come l'esercizio delle cariche comunitative non fosse un diritto, ma un servizio che il cittadino rendeva alla sua Comunità.

ge dalla succitata lettera, e presumibilmente anche dalla Congregazione del Buon Governo. Il Segretario di quest'ultima, infatti, il 25 maggio 1770 pronunciò una sentenza, purtroppo non motivata, sulla medesima materia contro il marchese Gabrielli, rigettando l'eccezione dallo stesso sollevata circa la sua aggregazione a cittadinanza⁶⁴.

Dopo la visita di monsignor Vitale Giuseppe De Buoi del 1767 fu promulgato il 12° decreto di visita⁶⁵ secondo cui, innovando la disciplina precedente, la cittadinanza poteva essere acquistata decorsi dieci anni dalla fissazione del proprio domicilio in città e previa approvazione del Consiglio generale della Comunità. Scomparve il riferimento agli *onera civica*. Nel 1776 fu sottoposto all'attenzione della Congregazione del Buon Governo il caso di Crescenzo Lauretano concernente la corretta interpretazione di tale disposizione⁶⁶, in quanto

⁶⁴ «[...] Sententiamus nullum Jus, nullamque actionem competiisse, neque competere praedicto Illustrissimo Domino Marchioni Angelo Gabrielli super praetense Jure Lignandi in Sylvis, et Pantanis spectantibus ad dictam Communitatem Terracinae, proptereaue eandem Communitatem absolvendam, et liberandam fore, et esse ab indebite petitis per dictum Illustrissimum Dominum Marchionem, eumdemque Dominum Marchionem teneri, et obligatum esse, ad solutionem pretii omnium Lignaminum incisorum in Sylvis, et Pantanis dictae Communitatis [...]». In merito all'eccezione sollevata dal marchese sulla sua aggregazione a cittadinanza, fu statuito che: «[...] rejicimus omnes, et singulas exceptiones pro parte ejusdem Illustrissimi Domini Marchionis Gabrielli datas, et oppositas, et signanter assertae suae aggregationis inter Cives Terracinenses, quas fuisse, et esse nullas, irritas, et inanes, ac non obstitisse neque obstare ad effectum impediendi relaxationem dicti Mandati declaramus». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4873, cc. n.n., *Sac. Congregatione Boni Regiminis. R.P.D. Gavotti Ponente. Terracinen. Juris Lignandi. Pro Ill.ma Communitate Civitatis Terracinae. Summarium, 1770, num. 8.*

⁶⁵ «Che le Famiglie, che fissarono il loro Domicilio in cotesta Città non possano godere il Privilegio di tagliare, o far tagliare Tavole, Travi, ed ogni altro genere di Legname per loro uso, come pure non potranno obbligare i Medici, e Chirurgo Condotti a far loro le Visite gratis, se non saranno terminati i Dieci anni del loro Domicilio, al qual'effetto dovranno dette Famiglie riportare dal pubblico Consiglio l'approvazione, e dal pubblico segretario si dovrà loro spedire gratis il Privilegio della Cittadinanza [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n.

⁶⁶ Crescenzo Lauretano, originario della diocesi di Amalfi, si stabilì a Terracina con la propria famiglia con l'*animus* di abitarvi in modo continua-

la Comunità interpretava tale decreto in modo restrittivo. La Congregazione si pronunciò sul caso accogliendo l'interpretazione del Lauretano⁶⁷.

Una ulteriore innovazione della disciplina si ebbe con il 10° decreto⁶⁸ Massi nel 1782. Fermo restando il requisito del domicilio decennale per l'acquisto della cittadinanza, fu intro-

to e di acquistare la cittadinanza. Nel 1776, decorsi dieci anni dalla fissazione del domicilio a Terracina, il Lauretano chiese al Magistrato la concessione della cittadinanza a norma del decreto De Buoi. Tale richiesta fu rigettata dalla Comunità, in quanto il Lauretano si assentò dalla città per due mesi per ragioni lavorative. La Comunità sosteneva, quindi, che il decorso dei dieci anni dovesse partire dal suo rientro in città poiché il domicilio continuato doveva intendersi senza alcuna interruzione. La Comunità, in definitiva, diede un'interpretazione molto restrittiva del decreto De Buoi. Allora Crescenzo Lauretano si rivolse alla Congregazione del Buon Governo, inviandole una lettera il 7 settembre 1776 con annesse due prove documentali del suo domicilio decennale, ossia l'atto di battesimo di suo figlio, Salvatore Cesareo, nato a Terracina il 14 settembre 1766 e battezzato presso la Cattedrale di S. Cesareo e una testimonianza raccolta da un notaio. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4875, cc. n.n.

⁶⁷ ACT, ARE, reg. 5/3, f. 49v, lettera del cardinale Casali del 16 novembre 1776 al Governatore di Terracina: «Siccome Crescenzo Lauretano ha giustificato di avere ritenuto il suo Domicilio in cotesta Città per il lasso di un' intero Decennio; così in forza del decreto, fatto in Visita da Monsignore de Buoj dee essere ascritto nel Catalogo de Cittadini di essa Città. Tanto dunque ordinarà ella, che segua, [e] faccia insieme godere al detto Lauretano i Privilegi al pari degl'altri suoi Concittadini; e Dio la conservi».

⁶⁸ «Si prescisse col Decreto 12 della detta Visita, che le Famiglie che fisseranno il loro Domicilio in quella Città non potessero godere il Privilegio di tagliare, ò far' tagliare Tavole, Travi, ed' ogni altro genere di legnami per loro uso; Come ancora che non potessero obligare il Medico, e Chirurgo Condotta à far loro le Visite gratis se non saranno terminati i Dieci Anni del loro Domicilio. Onde però che per ragione della Buonificazione Pontina concorrono in affluenza le Famiglie in detta Città, le quali certamente hanno bisogno di fabricare le Case per essere ristretta di Abitazione la Città medesima; ed' ora altresì che si è accresciuto un secondo Medico, ed' un secondo Chirurgo Condotta, richiede la Provvidenza che da Noi si dichiari che non ostante il suddetto Decreto sia lecito a dette Famiglie di godere anche Esse di detti Legnami, e di formar' Calcare al pari degli altri Cittadini premissa però sempre la licenza della Sagra Congregazione, e fissato che abbiano il loro Domicilio, debbano in avvenire i Medici, e Chirurghi Condotti curare gratis le Famiglie suddette nella stessa guisa che curano le altre Famiglie de Cittadini». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 314v-315r.

dotta una categoria intermedia fra i cittadini che godevano dei privilegi civici e gli stranieri, che potremmo chiamare dei domiciliati. Il decreto, infatti, statuiva che le famiglie che avessero fissato il loro domicilio in città avrebbero potuto godere di alcuni privilegi civici, ossia del diritto di tagliare il legname, di formare calcare di calce e di essere visitate dal medico e dal chirurgo condotti. Questo provvedimento si rese necessario in quanto la bonifica delle Paludi Pontine, di cui Terracina era la sede strategico-operativa più importante, cagionò una forte immigrazione in città. Non essendo sufficienti le case, si diede l'opportunità di costruirne di nuove usufruendo di alcuni privilegi civici. Si può osservare, in definitiva, la subordinazione delle modificazioni dell'ordinamento giuridico municipale agli obiettivi politici perseguiti dall'autorità centrale. Questi interventi, però, rispettavano quel particolarismo giuridico ereditato dal Medioevo.

Si può osservare, infine, una particolare specie di cittadinanza, che potremmo definire funzionale, in quanto connessa alla funzione svolta dal soggetto titolare. Si tratta della cittadinanza concessa all'affittuario generale dei beni e proventi della Comunità per la durata dell'affitto. La seconda peculiarità consisteva nel fatto che la concessione fosse contenuta nell'atto di affitto stipulato direttamente dall'autorità centrale⁶⁹.

⁶⁹ Il capitolo 12° dell'Affitto delle rendite della Comunità stipulato nel 1764 e sostanzialmente confermato in tutti gli affitti successivi statuiva: «Il medesimo Signor Affittuario, e suoi Ministri, durante il detto Affitto, ed anche gli Affidati, mentre staranno nella Dogana, godano in qualsivoglia modo tutti li Privilegi, ed Immunità, che godono l'istessi Cittadini, anco quanto alle pene per le risse [...]». ASR, Camerale III, b. 2316, *Istromento, Capitoli, e Chirografo dell'Affitto delle Rendite della Città di Terracina, e delle Tenute di Carrara, e Frassellone...*, cap. 12°. L'affitto generale stipulato nel 1773 riporta un capitolo del medesimo tenore. ASR, Camerale II, Paludi Pontine, atti diversi, b. 10, *Istromento d'Affitto della Comunità di Terracina*, f. 355r. Il medesimo capitolo, anche se con alcune variazioni marginali è riportato nell'affitto generale concluso nel 1789. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4880, *Affictus Prò Illustrissima Communitate Terracine, et Illustrissimo Domino Majore Antonio Tartaglioni*, cap. 9°.

Il visitatore, Giacomo Massi, descrisse minuziosamente i diritti (o privilegi) civici nella sua relazione di visita⁷⁰. Non potendo in questa sede analizzarli tutti, rivolgiamo la nostra attenzione ad uno di essi in particolare sul quale il visitatore si è soffermato approfonditamente, ossia il diritto di occupazione dei terreni detti 'comunitativi'⁷¹. Ai sensi della rubrica 74 del Libro II dello Statuto⁷², i cittadini⁷³ avevano il diritto di occupare terreni comunitativi per uso proprio e per fini agricoli⁷⁴ a condizione che essi denunciassero entro un mese l'occupazione al Segretario della Comunità, il quale doveva trascriverla nei libri comunitativi. Se l'occupante non avesse denunciato l'occupazione, sarebbe stato lecito ad altri cittadini di occupare il medesimo terreno senza alcuna pretesa alla refusione delle spese sostenute per il miglioramento del fondo. Se quest'ultimo non fosse stato reso coltivabile entro tre anni dall'occupazione o non fosse stato coltivato per tre anni consecutivi, sarebbe stato lecito ad altri cittadini di occupare il fondo medesimo in forza, probabilmente, di una norma di natura consuetudinaria. Sempre una norma consuetudinaria statuireva che gli occupanti dovevano corrispondere alla Comunità un rubbio⁷⁵ di grano per ogni rubbio⁷⁶ di terreno seminato a grano. Delineata nelle sue linee essenziali la disciplina sull'occupazione dei terreni, è interessante osservare come tale diritto

⁷⁰ Si tratta del capitolo III della relazione. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 71r-93v.

⁷¹ Il Massi approfondì in modo particolare il diritto di occupazione dei terreni e ciò emerge anche dal fatto che egli trascrisse negli allegati alla relazione di visita le tre rubriche dello Statuto stampato nel 1549 riguardanti la disciplina di questo diritto, ossia L. II, r. 74, L. III, r. 64 e L. IV, r. 6. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 813, ff. 231r-233v.

⁷² *Statuta...*, cit. L. II, r. 74, *Quod laborantes terras Communis Tarracinae teneantur infra terminum unius mensis se annotari facere a notario Communis.*

⁷³ La titolarità di questo diritto secondo la lettera della disposizione statutaria non era riservata ai soli cittadini, ma a «[...] quicumque laborantes seu quaevis alia persona [...]». Una antica consuetudine limitò la titolarità di tale diritto ai soli cittadini.

⁷⁴ Anche queste limitazioni, probabilmente, avevano natura consuetudinaria.

⁷⁵ Il rubbio era una unità di capacità per aridi equivalente a 294,46 litri.

⁷⁶ Il rubbio era anche una unità di superficie equivalente a 18.480 m².

to sia stato esteso per via consuetudinaria alla occupazione di terreni per la costruzione di edifici e di lestre. In relazione a tale materia fu emanato il 13° decreto di visita⁷⁷ secondo cui le occupazioni erano permesse previa licenza⁷⁸ della Congregazione del Buon Governo.

3. *La rilevanza del diritto canonico*

Dall'indagine archivistica è emersa una particolare rilevanza del diritto canonico nello Stato della Chiesa. Tralasciando le già note acquisizioni della dottrina sulle fondamentali elaborazioni giuridiche riguardo alla *persona ficta*⁷⁹, recepite dai civilisti per costruire il fondamento giuridico del Comune, si possono sottolineare per la Comunità di Terracina alcuni esempi di una feconda recezione del diritto canonico da parte del diritto secolare.

⁷⁷ «Noi dunque abbiamo sommamente à cuore, che si continui ad' occupare i Terreni nel modo, e forma prescritta dallo Statuto; Mà vogliamo, che simili occupazioni non si facciano in avvenire se non sè col Beneplacito della Sagra Congregazione [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 316v.

⁷⁸ Numerose istanze furono dirette alla Congregazione del Buon Governo per ottenere la licenza per l'occupazione dei terreni comunitativi a testimonianza delle vitalità dei diritti civici ancora alla fine del XVIII secolo. Un esempio è rappresentato dall'istanza del 6 marzo 1790 presentata da Giovanni Pisani per la concessione di due rubbia di terreno: «Giovanni Pisani della Città di Terracina suddito fedelissimo, ed Oratore Umilissimo della Santità Vostra divotamente espone, esservi nel Territorio di detta Città rubbia due di Terreno Comunitativo incolto, esistente nella Tenuta de Bovi Aratorij, confinante da due parti con altri Terreni Comunitativi conceduti da una parte ad Eleuterio Lucatelli, e dall'altra a Giovanni Battista Vinditti. Bramando pertanto l'Oratore di ridurre ad uso di Oliveto le dette rubbia due di Terreno, Supplica umilmente la Santità Vostra, acciò voglia benignamente degnarsi di concedergli con grazioso Rescritto il divisato Terreno di due rubbia nella maniera istessa delle altre simili concessioni fatte ad altri Cittadini». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4880, cc. n.n.

⁷⁹ Cfr. R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino, 1968 e M.G. FANTINI, *La riflessione medievale sulla persona giuridica: la causa pia*, Venezia, 2010.

Il primo riguarda le forme giuridiche di manifestazione della volontà del Romano Pontefice nella sua qualità di legislatore secolare dello Stato della Chiesa. Esse, infatti, erano le medesime utilizzate dal Papa in qualità di legislatore canonico⁸⁰, ossia la Bolla, il Motu Proprio, il Breve ed il Chirografo. Oltre al già citato Motu Proprio sulla bonifica delle Paludi Pontine ed ai numerosi Brevi rivolti alla Comunità di Terracina, si possono considerare anche i Chirografi promulgati dai Pontefici, ad esempio, per approvare o confermare gli affitti generali⁸¹ dei beni e proventi della Comunità o per ordinare la costruzione di una infrastruttura⁸².

Il secondo esempio concerne la maggioranza necessaria per l'approvazione delle proposte in seno al *Consilium generale* della Comunità. Il visitatore Giacomo Massi asserì che prima del 1767 per l'inclusiva o l'esclusiva delle materie economiche erano necessari i due terzi dei voti, ma non fu in grado di tro-

⁸⁰ P. ERDŐ, *Storia delle Fonti del Diritto Canonico*, Venezia, 2008, pp. 138-142. Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2011, pp. 190-191.

⁸¹ Un esempio di tale atto fu incluso nell'affitto generale delle rendite della Comunità di Terracina del 2 maggio 1764. Il Chirografo *Avendoci Voi rappresentato* di approvazione e conferma di papa Clemente XIII Rezzonico (1758-1769) statuiva che: «[...] di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Potestà confermiamo, approviamo, ed in forma specifica autorizziamo il suddetto Istromento d'Affitto di tutti li Proventi, Rendite, Tenute, e Tagli di legna dolce nelli Pantani di Terracina rogato per gli Atti del Paoletti Segretario di Camera [...] a favore dell'enunciato Michelangelo Vernaleoni [...]». ASR, Camerale III, b. 2316, cc. n.n., *Istromento, Capitoli, e Chirografo dell'Affitto delle Rendite della Città di Terracina, e delle Tenute di Carrara, e Frassellone, concesso da Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Tesoriere Generale al Signor Michel' Angelo Vernaleoni per un Novennio, e per l'annua risposta di scudi 5650. Rogato per gli atti del Signor Felice Antonio Paoletti Segretario e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica. Li 2 Maggio 1764.*

⁸² Il Chirografo *Allorché nell'anno 1781* di Pio VI del 28 agosto 1782 statuiva che: «Allorché nell'anno 1781 ci portammo a visitare non senza nostro piacere il progresso de Lavori della Bonificazione Pontina, riconoscemmo quanto fosse necessario formare il nuovo Canale del Porto di Terracina, e di costruire la nuova Strada Lungo il Canale medesimo dal Ponte Setino della Via Appia sino a quella Città, e da questa sino a lido del mare. Nell'ordinare pertanto l'esecuzione dell'uno, e dell'altro Lavoro [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 813, ff. 130r-134r.

vare la fonte di tale norma⁸³. Il Commissario di Terracina, Antonio Vais, il 26 febbraio 1768 inviò una lettera alla Congregazione del Buon Governo sostenendo che per la conferma del Procuratore e dell'Agente della Comunità fossero necessari i due terzi dei voti in forza dei decreti emanati da monsignor Ripa in atto di visita. Si può supporre, inoltre, non essendoci pervenuto il testo dei decreti Ripa, che anche la regola dei due terzi dei voti per l'approvazione delle proposte nelle materie economiche fosse stata prescritta dai decreti medesimi. Il Commissario, nella medesima lettera, distinse due sistemi di votazione, ossia la «regola canonica» e la «regola civile»⁸⁴. Si può ipotizzare che Vais chiamasse regola canonica la maggioranza dei due terzi e regola civile la pluralità dei voti, ossia la maggioranza semplice. Un elemento a sostegno di tale ipotesi può essere ravvisato nel fatto che negli organi collegiali previsti dal diritto canonico era prescritta, spesse volte, la maggioranza dei due terzi dei voti⁸⁵. Vi fu, quindi, un fenomeno di recezione in ambito secolare di un sistema di votazione canonico. La ragione di tale fenomeno può essere ricercata nella prevenzione della discordia all'interno del corpo sociale municipale.

Il terzo esempio concerne il sistema di composizione degli interessi della Comunità secolare e della Comunità ecclesiale locale soprattutto in relazione alle *res mixtae*. La fonte

⁸³ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, f. 206v.

⁸⁴ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4873, cc. n.n. Il Commissario invocava una maggiore chiarezza della Congregazione «[...] sopra gli affari, che si vanno proponendo, oltre alle Conferme suddette, se debbano andare colla regola canonica, piuttosto colla civile di votare, quand'anche in vista di simili Decreti non si avesse a tenere per questa Comunità l'eguaglianza di risolvere tutte le materie Comunitative nell'una, o nell'altra delle suddette guise, che si ritiene da ogni altra Comunità per evitar le confusioni necessarie a succedere in caso diverso».

⁸⁵ Nel Concilio Lateranense III (1179) fu promulgato un canone *Licet de vitanda discordia* sull'elezione del Romano Pontefice secondo cui, per evitare scismi pericolosi per la Chiesa, se non vi fosse stata l'unanimità dei cardinali per l'elezione del Pontefice, sarebbero stati necessari almeno i due terzi. *Gregorii Papae IX Decretales, una cum Libro Sexto, Clementinis et Extravagantibus, ad veteres codices restitutae et notis illustratae*, a cura di G.P. LANCELOTTI, II, Augusta Taurinorum, 1745, lib. I, tit. VI, cap. VI, pp. 37-38.

di questa disciplina era il Breve⁸⁶ *Quamvis jamdudum* di papa Benedetto XIV Lambertini (1740-1758) del 29 luglio 1752. Secondo questo provvedimento gli ecclesiastici della città dovevano eleggere due deputati, uno dal clero secolare e l'altro dal clero regolare, i quali dovevano intervenire nel *Consilium generale* della Comunità quando fosse stata discussa una materia che investiva anche gli interessi della Chiesa. I deputati avevano il diritto di esprimere, secondo un provvedimento della Congregazione del Buon Governo, un voto consultivo o un voto deliberativo in relazione alla natura degli interessi coinvolti⁸⁷. Se, infine, la risoluzione del Consiglio fosse stata contraria alle ragioni della Chiesa, gli ecclesiastici avrebbero potuto impugnarla presso i Tribunali Superiori. Per quanto concerne la Comunità di Terracina, ad esempio, il 29° decreto della visita De Buoi ordinò al Consiglio generale, con l'intervento dei deputati ecclesiastici, di eleggere due deputati laici per la *terzieria*⁸⁸ del pesce⁸⁹, e il decreto 13° della medesima visita ordinò l'elezione dei soggetti preposti alla redazione del progetto di riforma statutaria da parte del Consiglio generale con l'intervento dei deputati ecclesiastici⁹⁰.

Un altro esempio che manifestava l'intima connessione tra Chiesa locale e Comunità da un punto di vista più culturale che giuridico riguarda l'estrazione semestrale, solitamente a gennaio e giugno, dal bussolo della magistratura cittadina. Essa si svolgeva presso la Basilica Cattedrale di San Cesareo dopo la celebrazione della messa cantata e l'esecuzione dell'inno *Veni Creator Spiritus* ed alla presenza del canonico

⁸⁶ BENEDETTO XIV, *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, III, Roma, 1761, pp. 233-234. Con tale Breve fu confermato uno precedente del 1681 sullo stesso argomento di papa Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689).

⁸⁷ F.R. NUvoli, *L'amministrazione comunale. Manuale teorico-pratico in consonanza colle attuali leggi ad uso dei Comuni dello Stato Pontificio*, II, Roma, 1858, pp. 189-190.

⁸⁸ La *terzieria* consisteva nella terza parte del pesce pescato a Terracina che doveva essere venduto nella Piazza di Terracina ad un prezzo imposto dalla Comunità.

⁸⁹ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n.

⁹⁰ Si veda *supra*, nt. 13.

celebrante vestito degli abiti sacri⁹¹. La magistratura, dopo l'estrazione, doveva prestare un giuramento dinnanzi al Segretario della Comunità e ad un notaio per la presa di possesso dell'esercizio della magistratura⁹².

4. *L'amministrazione economica della Comunità*

Un altro ambito in cui si manifestò in modo inequivocabile la funzione tutoria del Pontefice in qualità di Principe secolare fu l'amministrazione economica e patrimoniale della Comunità. Quest'ultima, infatti, essendo una *persona ficta* aveva un proprio patrimonio distinto da quello dei suoi componenti. Tale patrimonio era in parte destinato all'uso della collettività ed in parte gestito in modo privatistico per trarne degli utili da utilizzare per sostenere le spese della medesima Comunità⁹³.

Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585), a seguito di un grave morbo epidemico che decimò la popolazione di Terracina, promulgò il 20 aprile 1574 il Breve *Cum Populi nostri*⁹⁴. Con tale provvedimento fu sottoposta alla giurisdizione del Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica l'amministrazione dei beni e delle entrate della Comunità di Ter-

⁹¹ ACT, ARE, reg. 1/11, *Libro delle imbussolazioni (1769-1816)*, ff. 101r-v, estrazione del Magistrato del 13 dicembre 1786.

⁹² I neo Conservatori promettevano «[...] di osservar non solo, e far osservare tutte e singole Leggi, ed Ordinazioni del Municipal Statuto di questa Città, Bolle, e Costituzioni Apostoliche, e segnatamente quella, in cui viene proibito di armar Soldati in tempo di Sede Vacante, ma ancora di fare cose utili e favorevoli alla Comunità, e le inutili, e contrarie tralasciare [...]». ACT, ARE, reg. 1/11, f. 103v, presa di possesso dell'esercizio della magistratura del 10 luglio 1787.

⁹³ A. DANI, *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2014, 6, paper 7, p. 15.

⁹⁴ D.A. CONTATORE, *De Historia Terracinensi libri quinque*, cit., pp. 154-155. Questo provvedimento fu confermato dal successore Sisto V Peretti (1585-1590) con il Breve *Cum sicut accepimus* del 2 maggio 1585. Il Breve sistino è reperibile in SISTO V, *Bullarium sive collectio constitutionum...*, a cura di L. CHERUBINI, Roma, 1588, p. 14.

racina con lo scopo di riservare gli 'avanzi di bilancio' alla costruzione di una nuova città⁹⁵. La giurisdizione del Tesoriere generale fu mantenuta sino al 1766.

Il sistema adottato dai Tesorieri generali consisteva nella stipulazione di un atto di affitto generale dei beni e proventi della Comunità della durata di nove anni. L'ultimo atto di affitto del novennio 1764-1773 fu stipulato dal Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica in qualità di amministratore delle entrate e dei proventi della Comunità di Terracina ed in nome della medesima Comunità e del Pontefice⁹⁶.

⁹⁵ Cfr. L. PALERMO, *Tra terra e mare: l'economia della comunità di Terracina nel Settecento*, in Pio VI, *le Paludi Pontine, Terracina. Catalogo della mostra (Terracina 25 luglio-30 settembre 1995)*, a cura di G.R. Rocci, Terracina, 1995, pp. 441-453.

⁹⁶ «[...] Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Canale della Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale, ed Amministratore dell'Entrate, e Proventi dell'Illustrissima Comunità di Terracina colla riserva dell'approvazione di Nostro Signore PP. Clemente XIII felicemente regnante [...] in nome della Santità sua, e della Comunità di Terracina ha locato, ed affittato siccome loca, dà, e concede in Affitto al Signor Michelangelo Vernaleoni figlio della buona memoria di Giuseppe d'Alatri a me cognito per se, suoi eredi, e successori da intendersi obbligati in solidum a favore della suddetta Comunità di Terracina tutte, e singole Tenute, Beni, Rendite, e Proventi, e Tagli di Macchie cedue alla detta Comunità spettanti [...]». ASR, Camerale III, b. 2316, cc. n.n., *Istromento, Capitoli, e Chirografo dell'Affitto delle Rendite della Città di Terracina...* Un secondo atto molto rilevante concerneva la concessione e la vendita degli alberi caduti, in procinto di cadere o secchi. Tale contratto aveva una durata novennale. L'atto stipulato nel 1761 statuiva che: «Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Saverio Canale al presente della Santità di Nostro Signore, e sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale, e come tale Soprintendente, ed Amministratore dell'Entrate della Comunità suddetta col preventivo oracolo della Santità di Nostro Signore avuto a bocca, e coll'autorità del suo Ufficio di Tesorierato, ed in vigore delle facoltà, che gli competono, come Amministratore, e Soprintendente suddetto, di sua spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo ha venduto il taglio, e rispettivamente ha dato, e concesso, conforme di nuovo dà, e concede allo stesso Signor Domenico di Pietro [...] la facoltà, ed autorità di potere con tutta quella quantità di Uomini Tagliatori, che sarà necessaria, tagliare nelle suddette Macchie del Territorio di Terracina per tutta l'estensione, che si esprimerà in appresso, tutti gli Alberi atterrati dall'impeto del Vento, o per altra qualunque causa, e caduti a terra, ed altresì secchi, e principati a seccare, o altri che verranno mercati dal Magistrato di Terracina, e dal Soprintendente alle dette Macchie, e la Legna dolce, e selvatica atta

L'atto di affitto fu, infine, confermato mediante un Chirografo del Pontefice⁹⁷. Emerge in modo evidente la divaricazione tra il soggetto titolare dei beni, ossia la Comunità di Terracina ed il soggetto legittimato a disporne, cioè il Tesoriere generale. Allegata all'atto di affitto vi era una tabella delle uscite, ossia di spese della Comunità che l'affittuario doveva sostenere e che successivamente venivano detratte dal canone annuo dallo stesso dovuto. La parte restante del canone doveva essere depositata presso il Monte di Pietà di Roma a favore della Comunità di Terracina e a disposizione del Tesoriere generale. Alcuni beni erano gestiti direttamente dalla Comunità e, per tale ragione, erano esclusi dall'affitto generale⁹⁸.

Clemente XIII il 2 ottobre 1766 promulgò il Breve⁹⁹ *Aeconomicum Communitatum* con il quale sottopose l'amministrazione economica della Comunità di Terracina alla giurisdizione della Congregazione del Buon Governo come tutte le altre Comunità dello Stato della Chiesa. Questo evento potrebbe

al taglio, e non da lavoro esistente nelle Pantanelle di Crapolace dentro le Macchie, che non hanno comunicazione colli Pantani grandi, e che gli verrà assegnata dal sudetto Magistrato di Terracina nella guisa si esprimerà in appresso, e quelli e quella interamente senza lasciare alcun Albero, purché non siano marciti, ed inservibili, ridurre a Legna di fuoco, o sia d'imbarco all'uso Napoletano [...]. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie VII a, b. 158, cc. n.n., *Istromento di Vendita degli Alberi nelle Selve di Terracina fatta per un Novennio da Monsignor Illustrissimo Tesoriere generale a nome della Comunità di Terracina a favore del Signor Domenico di Pietro, e rogato per gli atti del Mariotti Segretario e Cancelliere della Reverenda Camera. Li 31 agosto 1761.*

⁹⁷ Si veda *supra*, nt. 81.

⁹⁸ ASR, Camerale III, b. 2316, cc. n.n., *Istromento, Capitoli, e Chirografo dell'Affitto delle Rendite della Città di Terracina...*, cap. 1°: «[...] non s'intendino conceduti al detto Signor Affittuario li Proventi del Forno, Macello, e Pizzicheria, come anche la Tenuta detta de' Sottoconfini, quali tutti s'intendino liberamente riservati a favore della Comunità di Terracina per poterne a suo piacere disporre, ed unicamente al Signor Affittuario s'intenda conceduta l'esigenza della Pigione del Forno, che sola resta compresa nel presente Affitto [...]. Il cap. 2° statuiva che: «[...] sia riservata ancora a favore della Comunità, e non compresa nel presente Affitto la caccia delli Palombi di passo, che suol farsi colla fionda, e reti, come ancora la Tenuta detta di S. Angelo destinata pel pascolo delli Bovi aratorj [...].»

⁹⁹ ASR, Camerale III, b. 2316, cc. n.n.

essere interpretato come una conquista di una maggiore autonomia in campo economico da parte della Comunità, ma a torto. Nel 1767, infatti, fu incaricato monsignor De Buoi di visitare Terracina per adeguare il sistema con cui era regolata l'*azienda* economica comunitativa ai sistemi delle altre Comunità dello Stato¹⁰⁰. Il visitatore suggerì di conservare il sistema adottato dai Tesorieri generali e ciò fu ribadito anche dal Massi nella relazione di visita¹⁰¹ del 1781. Terracina, in definitiva, ebbe uno *status* peculiare all'interno della Congregazione del Buon Governo. Questo fenomeno si manifestava nella sovrapposizione del sistema di gestione del patrimonio della Comunità perseguito, in precedenza, dai Tesorieri generali e del sistema di controllo delle finanze adottato dalla Congregazione nei confronti di tutte le Comunità dello Stato della Chiesa.

Sotto il primo profilo, l'affitto generale¹⁰² del novennio 1773-1782 era sostanzialmente modellato sull'ultimo affitto stipulato dal Tesoriere generale e fu stipulato dal Prefetto della Congregazione del Buon Governo in nome della Comunità di Terracina¹⁰³. La norma attributiva del potere in questo caso era contenuta nel Chirografo pontificio che, a differenza del Chirografo di approvazione dell'affitto del Tesoriere generale, era preventivo rispetto alla stipulazione dell'atto, approvava

¹⁰⁰ ACT, ARE, reg. 5/3, f. 3r, lettera del Prefetto della Congregazione del Buon Governo, cardinale Federico Lante (1759-1773), a monsignor De Buoi del 10 gennaio 1767.

¹⁰¹ «Tra le provide Leggi che furono date in sequela della relazione fattane alla Sagra Congregazione; la principale fù quella che sulla norma de Monsignori Tesorieri si continuasse la lodevole costumanza di tenere per conto à parte la scrittura in Roma delle Annue Rendite della Comunità, mediante i Depositi delle corrisposte degl'Affitti; onde il danaro non si disperdesse nelle mani de Communisti [...]». ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 812, ff. 2v-3r.

¹⁰² ASR, Camerale II, Paludi Pontine, atti diversi, b. 10, *Istromento d'Affitto della Comunità di Terracina*.

¹⁰³ L'affitto generale fu stipulato dal Prefetto della Congregazione del Buon Governo, cardinale Federico Lante, «[...] in Vece, e Nome dell'Illustrissima Comunità di Terracina in esecuzione, et adempimento ancora delle Supreme determinazioni, e di quanto viene concesso, et ordinato nel Chirografo di Nostro Signore [...]». ASR, Camerale II, Paludi Pontine, atti diversi, b. 10, *Istromento d'Affitto della Comunità di Terracina*, f. 348v.

non l'atto già stipulato ma la proposta di affitto generale, e attribuiva al Prefetto della Congregazione del Buon Governo il potere di stipulare l'atto¹⁰⁴. Ugualmente vi era una tabella di spese allegata all'atto di affitto che l'affittuario doveva sostenere a favore della Comunità, mentre la restante parte del canone annuo dovuto doveva essere depositata presso il Monte di Pietà di Roma a conto della Comunità ed a disposizione del Prefetto della Congregazione del Buon Governo. Tale meccanismo, però, non è esplicitato nell'atto di affitto del 1773, nel quale si fa riferimento solamente al deposito dell'intero canone presso il Monte di Pietà a favore della Comunità ed a disposizione del Prefetto¹⁰⁵, ma nell'atto di affitto¹⁰⁶ stipulato il 4 settembre 1789.

¹⁰⁴ Con il Chirografo *Scadendo il dì ultimo* del 4 febbraio 1773 il Pontefice, Clemente XIV Ganganelli (1769-1774), dispose che: «[...] di Nostro Moto proprio, Certa Scienza e pienezza della Nostra Potestà concediamo, e deliberiamo, e per conceduto e deliberato vogliamo, che si abbia a Suddetti Domenico di Pietro, e Gioacchino Vitelli il nuovo Affitto generale de Proventi, e Tenute della Nostra Comunità di Terracina per un Novennio da principiare il dì primo ottobre 1773, e terminare il dì ultimo settembre 1782 per l'Annua Risposta di Scudi Seimila con le condizioni contenute nella loro offerta [...]». Successivamente il Pontefice attribuì i poteri necessari al Prefetto della Congregazione: «[...] e per tal' Effetto Commettiamo a Voi di farne stipolare con detti Vitelli, e di Pietro publico Istromento anche ex officio [...]». ASR, Camerale II, Paludi Pontine, atti diversi, b. 10, *Istromento d'Affitto della Comunità di Terracina*, ff. 366v-367r.

¹⁰⁵ *Ivi*, ff. 349r-v.

¹⁰⁶ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4880, cc. n.n., *Affictus Prò Ill.ma Communitate Terracine, et Ill.mo D. Maj. Antonio Tartaglioni, Capitoli per li Beni Communitativi e Proventi del Forno, e Macello*, cap. 22°: «Che il detto Signore Tartaglioni affittuario sia tenuto, ed obbligato di pagare tutti gli ordini de salariati della Comunità, e tutte le Bollette tanto delle spese straordinarie fissate in annui scudi duecento, quanto anche tutti gli altri ordini di spese straordinarie, che con licenza della Sacra Congregazione veranno spediti e rispettivamente sottoscritti dalli Signori Governatore, e Conservatori pro tempore di detta Comunità, e per regola di detto Signor Affittuario gli si darà la Tabella di tutti li pagamenti ordinarj che come sopra dovrà fare il suddetto Affittuario essere obbligato entro il mese di Novembre di ciascun Anno esibire in Compotistaria della Sacra Congregazione tutte e singole giustificazioni de pagamenti fatti come sopra ad effetto di riportarne il saldo di ciaschedun Anno del suo affitto e detratti tali pagamenti depositare nel Monte di Pietà il resto a Credito della Comunità, e a disposizione

Sotto il secondo profilo, furono introdotti gli strumenti di controllo tipici della Congregazione del Buon Governo. Più specialmente fu introdotta la tabella delle entrate e delle uscite, una sorta di bilancio preventivo che doveva essere approvato dalla Congregazione medesima, la quale aveva anche il potere di modificarlo¹⁰⁷. La tabella era redatta dalla Comunità e nel 1767 fu ordinato al Segretario di inviare annualmente la tabella, i sindacati e la nota delle spese straordinarie¹⁰⁸. Nella tabella dovevano essere inclusi tutti i proventi della Comunità, anche quelli nella sua disponibilità. Un elemento di flessibilità era rappresentato dall'annua previsione di duecento scudi per le spese straordinarie. In forza del 26° decreto¹⁰⁹ della visita De Buoi per le spese straordinarie oltre i duecento scudi assegnati in tabella, sarebbe stata necessaria la licenza della Congregazione.

Dopo la costituzione del Circondario delle Paludi Pontine, nel quale rientrò una vasta porzione del territorio di Terracina da cui la Comunità ricavava un rispettabile profitto, la struttura dell'affitto generale subì importanti modificazioni.

della Sacra Congregazione del Buon Governo come si è praticato dagli altri Affittuarij [...]».

¹⁰⁷ S. TABACCHI, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, cit., pp. 283-288. Cfr. P.A. VECCHI, *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, cit., p. 363.

¹⁰⁸ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n., decreto 19°.

¹⁰⁹ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n., decreto 26°: «Che non possa farsi alcuna, benché minima spesa, oltre il Tabellato assegnamento delle spese straordinarie fissato in annui scudi 200 senza essersene prima riportata la necessaria licenza della Sacra Congregazione e pagandosi dall'Affittuario pro tempore Bollette, in cui non venga espressamente citata una tale licenza, non gli verranno in conto alcuno abbonate, avvertendosi detti Sindaco, ed Ufficiali, che di detti scudi Dugento non sarà loro permesso, che di spendere scudi 100 solamente per ogni Semestre, e Rispettiva Magistratura, e che il danaro debba unicamente erogarsi in quelle spese necessarie, e non mai voluttuose, altrimenti saranno tenuti de proprio alla reintegrazione».

L'atto di affitto¹¹⁰ stipulato il 4 settembre 1789 per il novennio 1791-1800 fu strutturato in un maxi-affitto suddiviso in *Capitoli per li Beni Communitativi, e Proventi del Forno, e Macello* ed in *Capitoli per il Taglio nelle Macchie*. In esso, quindi, furono riuniti l'affitto dei beni e proventi della Comunità, il precedente atto di concessione e vendita degli alberi secchi e caduti e due affitti che erano in precedenza gestiti direttamente dalla Comunità, ossia l'affitto del forno e del macello.

5. *Appendice documentaria*

Copia¹¹¹ del Breve *Aeconomicum Communitatum* di papa Clemente XIII del 2 ottobre 1766 con il quale l'amministrazione economica della Comunità di Terracina fu sottratta alla giurisdizione del Tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica e sottoposta alla giurisdizione, direzione e controllo della Congregazione del Buon Governo.

CLEMENS PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam. *Aeconomicum Communitatum nostri Status Ecclesiastici gubernium provida Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum dispositione nostrę Congregationi Boni Regiminis commissum ex ejusdem Congregationis studio, solertia, et in hujusmodi pertractandis negotiis rerum experientia adeo semper floruit, ut admodum utile ac rationi consonum videatur; earum etiam Communitatum administrationem ex peculiari aliqua causa aliis conceditam, causa hac propter circumstantiarum mutationem cessante, eidem quoque Congregationi committere, et demandare. Dudum sane*

¹¹⁰ ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4880, cc. n.n., *Affictus Prò Ill.ma Communitate Terracine, et Ill.mo D. Maj. Antonio Tartaglioni*.

¹¹¹ ASR, Camerale III, b. 2316 cc. n.n. Altre trascrizioni del Breve sono reperibili in: ACT, ARE 5/3, ff. 1r-2r; ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 811, ff. n.n.; ASR, Congregazione del Buon Governo, serie IV, vol. 813, ff. 344r-349v.

felicis recordationis Gregorius PP. XIII Prædecessor noster salutem, et incolumitati Populi Terracinensis consulere cupiens, eam in locum salubriorem traducere, et novam Civitatem in Monte Sancti Angeli nuncupato construere, et aedificare per suas desuper in simili forma Brevis die vigesima Aprilis 1574 expeditas Literas constituit, atque decrevit, verum quia ad novam hanc Civitatem muris cingendam non parva impensa opus erat, idem Gregorius Praedecessor bonae memoriae Thomae Episcopo Sorano tum Theasurario suo Generali commisit, et mandavit, ut ad Sedis Apostolicę beneplacitum omnes, et quoscumque fructus, redditus, et proventus ad ipsum Populum, et Communitatem ex quavis causa spectantes, et pertinentes apud Homines fide, et facultatibus idoneos sequestro poni curaret, necnon quaecumque ejusdem Communitatis Bona, vectigalia, redditus, et proventus locaret, et pecuniam, quae redacta inde fuisset, ad nova(e) Civitatis menia in publicam ejusdem Populi utilitatem, et defensionem aedificanda, solutis subsidiis, ac impositionibus Cameralibus, necnon salario Gubernatori pro tempore ibi existenti fideliter erogari voluit, atque mandavit, plena super his omnibus, ac libera facultate, ac potestate præfato Theasurario data, atque concessa, et alias, prout in ejusdem Gregorii Prædecessoris Literis, quarum tenorem hic de verbo ad verbum praesentibus pro expresso haberi volumus, uberius continetur. Quamvis autem intra fere duorum Saeculorum spatium novę Civitatis praefatae, et eius murorum constructio nullo modo unquam expleta fuerit, nihilominus Theasurarii pro tempore existentes Camerae nostrae Apostolicę in præsentia, et administratione reddituum, vectigalium, ac proventuum præfatae Communitatis Terracinensis, ut præfertur, pro aedificiis hujusmodi assignatorum, neglecto tamen sequestro, seu deposito eorundem reddituum, ac fructuum jugiter ad haec usque tempora perrexerunt. Mutatis itaque post adeo diuturni temporis spatium circumstantiis, cum ex longaeva hac rerum experientia compertum, exploratumque reddatur novę Civitatis praefatae constructionem vel necessariam mimine esse, vel nullo modo executioni mandari posse, itaut causa, propter quam administratio fructuum, reddituum, et proventuum ejusdem Communitatis Terracinensis commissa fuerit Theasurario Generali præfato, omnino defecerit, ac de praesenti quoque deficiat; Hinc quemadmodum reliquę Communitates omnes Status nostri Ecclesiastici quoad aeconomicam administrationem directioni, et inspectioni memoratę Congregationis boni Regiminis subsunt; ita quoque Terracinensis Communitatis praefatae fructus, redditus, et proventus eidem directioni, et inspectioni subsesse, rectus rerum ordo exigere, ac postulare videtur. Quapropter Motu proprio, certa scientia, et de plenitudine Apostolicae potestatis

omnem, et quamcumque facultatem, ac praesidentiam super administratione fructuum, reddituum, et proventuum ejusdem Communitatis Terracinensis vigore supradictarum Literarum memorati Gregorii Praedecessoris nostri, vel alias quomodolibet, ac quandocumque Thesaurariis Generalibus praefatis pro tempore existentibus Camerae nostrae Apostolicę concessas, et attributas prorsus tollimus, et deleamus; Atque volumus, et jubemus aeconomicam administrationem praefatę Communitatis Terracinensis, ac illius fructuum, reddituum, et proventuum praefatorum in posterum plene subjeci in ominibus, et per omnia ad instar aliarum Communitatum Status nostri Ecclesiastici jurisdictioni, directioni, et inspectioni memoratę nostrę Congregationis boni Regiminis ad normam, et dispositionem Literarum felicitis recordationis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri sub Plumbo Anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo nonagesimo secundo decimo octavo Kalendas Septembris expeditarum, aliarumque Constitutionum Apostolicarum; Ideoque omnes, et quascumque Causas, et Lites quomodocumque pendentes coram Thesaurario praefato, sive ejus Auditore, ac etiam coram Tribunali plenae Camerae, quae aeconomicam administrationem ejusdem Communitatis Terracinensis respiciunt, quaeque juxta dispositionem Literarum recolendae memoriae Benedicti XIII Praedecessoris nostri sub Plumbo anno Incarnationis Dominicę millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio Kalendis Octobris expeditarum ad eandem Congregationem pertinent in statu, et terminis, in quibus actu reperiuntur, ad eandem Congregationem Boni Regiminis referri, remitti, ac reportari precipimus, et mandamus. Volumusque omnia scripta, acta, processus, computa, et folia quęcumque ad aeconomicam administrationem dictae Communitatis pertinentia, et quę modo penes Thesaurarium Generalem praefatum existunt, ad Archivium et Secretarium dictę Congregationis transferri. Quocirca Praelatus ejusdem Congregationis a secretis munere fungens simul cum Thesaurario Generali praefato conveniet, ut praemissa absque cunctatione aliqua exacte adimpleantur. Decernentes praesentes nostras Literas, et in eis contenta semper firmas, validas et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, nec de su(b)reptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrę aut interesse habentium consensus, alioque quolibet etiam substantiali, ac formali, necessariamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, retractari, aut in controversiam vocari, vel ad terminos juris reduci nullatenus unquam posse, sed sic, et non aliter per quoscumque iudices etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere Legatos, ac eorumdem Sanctę

Roamanę Ecclesiae Cardinalium Congregationes, Vice Legatos, et alios quoslibet quacumque praeminentia, et potestate fungentes, et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, ac praefati Gregorii Praedecessoris, ac quibusvis aliis Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, necnon, quatenus etiam opus sit, dictę Civitatis Terracinensis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, stilis, usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque indultis, et Literis Apostolicis sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogationibus, aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, aut alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, atque innovatis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quęvis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissis, et forma in illis tradita observata exprimerentur, et insererentur, presentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, ac vice dumtaxat specialiter, et expresse, ac latissime, et plenissime motu, et scientia praefatis, ac potestatis nostrae plenitudine derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die secunda Octobris MDCCLXVI Pontificatus nostri anno nono.

N. Card. Antonellus

Copia del Chirografo *Il Maggior Antonio Tartaglioni* di papa Pio VI del 2 settembre 1789, annesso all'atto di affitto del 4 settembre 1789, con il quale si approvava la proposta di affitto generale dei beni e proventi della Comunità di Terracina, inclusi il forno, il macello ed il taglio della legna, al maggiore

Antonio Tartaglioni per il novennio 1791-1800. ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4880 cc. n.n.

Reverendissimo Cardinale Carandini Prefetto della Nostra Congregazione de Sgravi, e Bon Governo. Il Maggior Antonio Tartaglioni Affittuario de Beni, Provento del Forno, e Tagli di Macchie della Nostra Communità di Terracina ci rappresentò nel passato mese di maggio, che tale affitto generale dovrà terminare a tutto Settembre del futuro Anno 1791 in forza di quattro Istromenti in diversi tempi stipolati con detta Communità, sicche per non aver egli potuto godere l'affitto di questi medesimi Beni per un intiero Novennio, e per la sua puntuale Condotta nel soddisfare alle proprie obbligazioni ci supplicò à concedergli la rinuovazione di questo affitto per un intiero Novennio da incominciare il primo ottobre detto Anno 1791. Inclinati Noi pertanto a fargli godere la richiesta Grazia, commettessimo a Voi sotto li 16 Giugno il trattare seco Lui, ed il ridurre l'affare a quei termini di equità, che avereste creduti più convenienti, per noi il tutto autorizzare con special Nostro Chirografo, e susseguentemente procedere alla stipolazione del nuovo Istromento d'affitto, ed avendoci Voi riferito che con la moderazione, ed aggiunta d'alcuni capitoli siano state conchiuse, e sistemate tutte le parti componenti del nuovo contratto, e che in esso per maggior commodo, e vantaggio di quella popolazione abbiate unito ancora e compreso il Provento del Macello, perciò confermando Noi, ed autorizzando quanto avete già stabilito nell'indicati capitoli da Voi moderati, riformati ed aggiunti col presente Nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola, in parola inseriti li medesimi Capitoli, e quanto altro fosse necessario ad esprimersi di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Podestà concediamo, ed approviamo, che per un intiero Novennio da incominciare il primo ottobre 1791 e da terminare a tutto Settembre 1800 resti al maggior Antonio Tartaglioni, e sia a di Lui favore rinuovato l'affitto generale tanto de Beni, e Proventi della Nostra Communità di Terracina compreso il Forno e Macello quanto dei Tagli di tutta la Legna sì dolce, che Selvatica alberi Patiti, e piante numero 2000 da costruzione per doversi da Lui ridurre a Lavoro, ed a Legna da fuoco, e da Carbone con la solita facoltà di potersi estrarre fuori del Nostro Stato secondo l'Istromento stipolato nell'anno 1782, preceduto da uno Nostro Chirografo dei 25 Settembre detto Anno, e secondo l'esecuzione data non meno al suddetto Istromento, che ad altri due Istromenti dei 2 Aprile 1784, e 15 Dicembre 1785 preceduti da nostri rispettivi rescritti al qual effetto diamo a Voi, e concedia-

mo la facoltà di farne stipolare pubblico Istromento senza attendere qualunque aumento a titolo di Vigesima e resta, che potesse comparire, essendo questa la nostra espressa volontà ed intenzione. Volendo e decretando, che al presente nostro Chirografo quantunque non ammesso, ne registrato in Camera non possa mai opporsi di orrezione, o surrezzione, e di altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, ma abbia, e debba aver sempre la sua piena esecuzione, e vigore con la semplice Nostra sottoscrizione, ancorche non vi siano stati citati, o sentiti quelli che avessero, o pretendessero avervi interesse, non ostante la Bolla di Pio Quarto de registrandis, la regola della Nostra Cancelleria de jure quesito non tollendo, ed ogni altra costituzione Apostolica, e Nostra, leggi, usi, stili, consuetudini, ed ogni altro, che facesse, o potesse fare in contrario alle quali tutte e singole avendone qui il tenore per espresso, e di parola, in parola inserito, per questa volta sola, e per l'effetto delle cose premesse amplamente Deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 2 settembre 1789.

Pius PP. VI

SIMONE PETRILLI, Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina

In questo saggio si espongono i risultati della ricerca sull'autonomia dell'ordinamento giuridico municipale della Comunità di Terracina nel Settecento, allora assoggettata alla potestà del Romano Pontefice. Attraverso un'indagine archivistica riguardante il predetto Comune è stato possibile classificare il diritto municipale in 'tradizionale' ed in 'moderno'. In quest'ultima categoria emerge la feconda interazione tra diritto canonico e diritto municipale e la funzione tutoria del Principe, che ha garantito la sopravvivenza del diritto municipale all'interno dello Stato moderno.

Parole chiave: diritto municipale, diritto canonico, Pontefice, Terracina, Stato della Chiesa.

SIMONE PETRILLI, The relationships between the Roman Curia and the Communities in the State of the Church during the 18th Century. The case of the Community of Terracina

The paper describes the autonomy of the legal system of a specific Community subjected to the temporal jurisdiction of the Roman Pontiff during the 18th Century. In light of the research regarding the Community of Terracina carried out in the national and local archives, the law of the Community has been classified into 'traditional law' and 'modern law'. The 'modern law' of this City was characterized by the Pope's paternalism, which guaranteed the conservation of the particular law during the early modern period, and by the dynamic relationship with the canon law.

Key words: Papal State, Community, Terracina, canon law.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2018

Miscellanea

<i>Silvia Grassi</i> , Il Consiglio Superiore della Magistratura tra informazione e comunicazione.....	203
<i>Andrés Ollero</i> , Legalidad y constitucionalidad.....	229
<i>Alessandro Cassarino</i> , <i>Exceptiones argentariae</i> ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite all'asta private nel diritto del Principato.....	257
<i>Isabella Cortesi</i> , Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria.....	287
<i>Ciro Punzo</i> , Il Cristianesimo: risposta pienamente adeguata alla tematica <i>gender</i>	355
<i>Simone Petrilli</i> , Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina.....	367

Fatti e giudizi

<i>Giuseppe Dalla Torre</i> , Nuova intesa sull'assistenza religiosa ai militari in Italia	413
--	-----

Recensioni	419
-------------------------	-----

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.